Tomo - 6.

Progetto riguard.e il pagamento
e le negoziazioni delle Cambiali - - pag. 3.
Proclama per il pagamento
delle Cavalcate - - - - - pag. 13.
Decreto riguard.e le leggi di Gabella - pag. 31.
Proclama riguardo al Banco
nazionale - - - - - pag. 82.
Decreto del med.o riguard.e le leggi
delli 5. e 15. mezzo per i pagam.ti - pag. 86.

RACCOLTA

DEGLI

ORDINI

E

PROVVIDENZE

EMANATE

DALLE

AUTORITÀ COSTITUITE

VOLUME SESTO.

TORINO 1799

DALLA STAMPERIA DEL CITTADINO SOFFIETTI

Anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese.

IL Governo Provviſorio conſiderando, che in tanto non ha preſcritto agli arbitri da eleggerſi in conseguenza dell' articolo 16 della Legge 15 nevoſo ſcorſo le baſi delle loro deciſioni, in quanto che era coſa aſſai malagevole nell' urgenza delle circoſtanze, e nella moltitudine, e varietà de' caſi di ſtabilire regole generali atte a conciliare gl' intereſſi de' debitori, e de' creditori, ſecondo i principj di equità.

Che tali baſi ſono ſtate determinate di comune accordo col progetto delli 2 del corrente ſottoſcritto da 21 Negozianti adunatiſi alla preſenza del Cittadino Eymar Commiſſario Civile del Direttorio eſecutivo nel Piemonte, ſottoſcritto anch' eſſo al mentovato progetto:

Che l' accettazione di tale progetto ſembra tanto più neceſſaria, quantochè nelle circoſtanze preſenti non ſi potrebbono prendere per norma i rigoroſi principj del diritto ſenza cagionare la rovina di molte famiglie, le quali nelle loro ſpeculazioni non potevano

antivedere i Decreti, che il Governo Provvisorio ha promulgati per la rigenerazione delle Finanze, e per la salvezza della Patria,

DECRETA

Primo. Il progetto delli 2 del mese corrente sottoscritto da' Cittadini Negozianti Morano, Cotta, Gio. Francesco Rignon, Maganza, Fubini, Gianolio, Vicino, Cravesana, Barberis, Moris, Barel, Vianslon, Dupuy, Menet, Gio. Rignon, Aubert, Buniva, Boch, Droume, Millet, e Eydoux radunatisi avanti il Cittadino Eymar Commissario Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, sottoscritto anch' esso al progetto, avrà forza di legge, e servirà di norma per le decisioni degli Arbitri stabiliti coll' articolo 16 della Legge 15 nevoso scorso.

Secondo. L' anzidetto progetto sarà stampato, unitamente al presente Decreto, e alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà ugual fede che all' originale. Torino dal palazzo Nazionale addì 8 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (27 Gennajo 1799 v. s.)

BAUDISSON Presidente

PELLISSERI Sotto Segr. Gen.

PROGETTO

Una convocazione di Cittadini Negozianti radunata per discernere, e conciliare varie pretese intorno al modo di provvedere ai vertenti protesti, e correggere i contratti di cambio seguiti fino ai 29 frimario inclusivamente, e rimasti alterati col Decreto di detto giorno, ha inclinato alle transazioni seguenti sull' avviso unanime, che sieno queste nelle loro relative applicazioni analoghe al divisato Decreto, ed alle basi d' equità; perciò accettabili dagli uni, eseguibili dagli altri, e le sole compatibili colle debite relazioni verso i Corrispondenti nell' estero.

I. Che le negoziazioni di cambiali contro pagamento in effettivo, o contro altrettante cambiali per l' estero debbano sussistere senza alcuna alterazione a tenore delle leggi veglianti, da quelle agevolezze in fuori, che i Contraenti saran per convenire di buon accordo in contemplazione delle generali difficili circostanze, in cui cade l' adempimen-

to di tali impegni: e queſta eccezione fondata ſul motivo, che non hanno tali Traenti alcun preteſto di diſcapito relativo a riduzion della valuta da eſſi ricevuta.

II. Che (premeſſe tutte le compenſe praticabili) le cambiali ſtipulate, e negoziate ſino a tutto li 29 frimajo inclusivamente, e pagate con biglietti, valute eroſe, ed eroſo-miſte, debbano a preſentazion di proteſto per denegato pagamento, eſſere a volontà dei riſpettivi acquiſitori rinnovate ſenza dilazione a tre diverſe ſcadenze, cioè, per un terzo del loro intero ammontare a 2 meſi; un terzo a 4; un terzo a 6 meſi di data dal giorno del proteſto comunicato, coll' intereſſe in ragione di quattro per cento l'anno, da collocarſi ſulle tre ripartite ſomme, calcolandolo dalla data della ſcadenza della cambiale proteſtata, qualora non ſia ſeguito ricambio, mentre in tale caſo l'intereſſe avrà corſo dal primo giorno di corriere ſuſſeguente alla preſentazione del conto di ritorno; e riguardo alle Piazze ſoggette all' immediata accettazione, ſarà facoltativo ai debitori di trarre le cambiali ſovra ſe ſteſſi, pagabili in dette Piazze coll' indicazione del domicilio.

Nel caſo poi, che qualche creditore preferiſſe il pagamento in moneta corrente al corſo del cambio, dovrà queſto eſſere determinato dall' arbitrato di tre fra li dodici Cittadini Negozianti deputati dalla Municipalità di queſta Comune, i quali, avuto un conveniente riguardo alle more accordate per la remiſſione delle rinnovate cambiali come ſopra, ragguaglieranno il prezzo, e tempo del rimborſo con proporzione, ed equità.

III. Tutte le cambiali conſignate, e pagate oltrepaſſanti nella loro riſpettiva ſcadenza li 20 marzo proſſimo, tutto quel di più che avranno ancora da correre oltre la detta data 20 marzo ſarà compreſo nella facilità accordata al capo II., vale a dire, che le lettere da rinnovarſi ſaranno d' altrettanti giorni più brevi di 2. 4. e 6 meſi di quel ch' erano più lunghe quelle cadute in proteſto.

IV. Riguardo poi alle ſpeſe di proteſto, e conti di ritorno, ſe ſaranno ſchietti e genuini, cadranno, ſecondo il preſcritto della legge, a carico dei Traenti.

V. Che ai Traenti tenuti a provvedere (contro effettuato pagamento) cam-

biali in gennajo, febbrajo, e marzo, ſia facoltativo di prolongarne la ſcadenza per due meſi; ſe in aprile per un meſe; e quando più in là ſenza variazione: ed in tutti i caſi di conceſſa dilazione ſi oſſerverà il propoſto al capo II. in ordine agl' intereſſi, e facoltà di preſentare tratte ſovra ſe ſteſſi.

VI. Che li pagamenti per cambiali conſignate fatti o da farſi in tutto od in parte *dopo il Decreto dei 29 frimario*, ſi debbano nella loro totalità ragguagliare in valuta corrente al cambio, che sarà in corſo all'epoca del ſaldo, col dovuto riguardo alle diverſità delle ſcadenze delle cambiali, e ciò affine che li venditori delle medeſime vengano diffatti a percevere quì una ſomma corriſpondente al fondo da eſſi alienato in ſull' eſtero; nè ſi potrà, in viſta di tale baſe, far luogo ad alcun richiamo relativo al primo cambio, perchè divenuto erroneo in virtù del citato Decreto; e quindi a contemplazione delle attuali circoſtanze ſi avranno a vicenda per iſcuſate le irregolarità, e negligenze ne' pagamenti; anzi a ſcambievole comodo e quei gia decorſi, e quei decorrendi lungo gennaro ſi

potranno traſportare in fine di detto meſe.

VII. Riguardo ai contratti, che non ſono ancora a maturità nè per la remiſſione delle cambiali, nè pel loro pagamento, dovranno eſſere eſeguiti a ſuo tempo ſul medeſimo tenore del capo VI. a meno, che in viſta di tale tranſazione ambe le Parti non preferiſcano di annullarli.

VIII. E finalmente, atteſa l' eſtrema urgenza di richiamare ſenza ulteriore ritardo le operazioni di cambio al loro corſo attivo e regolare, qualora o per condizioni acceſſorie, o per inadempimento di qualche clauſula insorgeſſero conteſtazioni non previſte nei ſuddetti capi, ſi dovrà per queſti caſi tanto più ſollecitamente aver ricorſo al ſavio giudicato dei dodici Cittadini Negozianti deputati, in quanto che per le loro diverſe correlazioni vi potrebbe pure reſtar compromeſſo l' intereſſe di parecchi altri Concittadini.

Torino li 26 Nevoſo, anno ſettimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemonteſe.

Variazione intorno ad una parte dell' articolo II. proposta da diversi altri Cittadini.

Nel caso poi, che qualche creditore preferisse il pagamento in moneta corrente, dovrà questo effettuarsi in linea di transazione al cambio di ll. .... Piemonte per ogni zecchino di Genova di ll. 13. 10 f. b. e su tal rapporto si determinerà il cambio per ogni altra Piazza; quindi di buon accordo si concerterà una discreta mora, che dia campo al debitore di compiere al suo dovere fra due o tre corrieri dal giorno, in cui gli sarà chiesto il pagamento a vece delle cambiali da rinnovarsi.

Li Cittadini Negozianti radunati innanzi al Cittadino Eymar Commissario Civile del Direttorio esecutivo per discernere e conciliare varie pretese intorno al modo di provvedere ai vertenti protesti, dopo molte discussioni relative ai due progetti, di cui si è fatta lettura in tale circostanza, essendosi le difficoltà ivi eccitate ristrette alla parte dell' articolo II., la quale riguarda il caso, in cui qualche creditore preferir volesse il pagamento in moneta corrente, al corso del cambio, ne hanno rimessa la decisione ai vent' uno Cittadini arbitri stati eletti, ed ivi pure convocati, li quali preso in matura considerazione ogni eccitamento relativo all' affare, di cui si tratta, hanno concordemente deliberato.

I. Che nel caso proposto debba eseguirsi dal debitore il pagamento sulla base del cambio per il zecchino di Genova ragguagliato a lire dieci, soldi undici correnti di Piemonte tra quindici giorni dalla presentazione del protesto, i quali principieranno a decorrere dal giorno d' oggi in riguardo a quei protesti, che fossero già stati presentati.

II. Che alla suddetta deliberazione non sieno soggette le operazioni di cambio, le quali fra tre giorni si faranno legittimamente constare essere state eseguite per conto di case stabilite nell' estero.

Quale deliberazione comunicata ai Negozianti come sopra radunati, è stata unanimamente accettata.

Torino li 2 pluvioso, anno 7 della Repubblica Francese.

Giuseppe Maurizio Morano
Giuseppe Antonio Cotta
Gio. Francesco Rignon

Gio. Antonio Maganza
Emanuel Fubini
Gio. Gianolio
Vincenzo Vicino
Maurizio Cravesana
Maurizio Barberis
Francesco Moris
Carlo Barel
Andrea Viansson
Michele Dupuy
Gio. Francesco Enrico Menet
Gio. di Giacomo Rignon
Stefano Aubert
Gio. Michele Buniva
Giuseppe Maria Boch
Gio. Giacomo Droume
Lorenzo Millet
André Honoré Eydoux

Délibéré en ma présence
A. M. EYMAR
Commissaire civil du Directoire exécutif en Piémont.

IL Governo provvisorio considerando non essere stata sua mente di comprendere nel §. 13 della Legge delli 15 nevoso scorso (a) gli affittamenti degli edifizj destinati a fabbriche, o manofatture, poichè queste benchè riputate a guisa di stabili non si possono tuttavia considerare come beni stabili propriamente detti:

E che ciò non ostante molti affittuali di simili fabbriche pretendono di risolvere l' affittamento, appoggiandosi all' or citato articolo con grave discapito dell' industria Nazionale, e della classe indigente de' lavorieri,

DICHIARA

Primo. Gli affittamenti di edifizj destinati a fabbriche, o manofatture, come sarebbero i filatori, le filature, le cartiere, fucine, ed altre simili non sono compresi nella disposizione dell' articolo 13 della Legge delli 15 nevoso scorso.

(a) *Ved. pag.* 82 *del Tomo terzo.*

2 Tali affittamenti saranno progressivi per tutto il tempo stabilito nel contratto a termini di ragione.

3 Se il contratto d'affittamento di tali edifizj è anteriore al primo Genn. 1794, tutti i residui debiti per fitti decorsi, e i fitti decorrendi si pagheranno a norma dell'articolo 3 della Legge delli 15 nevoso.

4 Trattandosi di contratti posteriori al primo gennajo 1794 le controversie che insorgeranno fra i conduttori, e i locatori intorno la riduzione de' fitti tanto decorsi, che decorrendi, saranno rimesse alla decisione degli arbitri a norma dell'articolo 15 della Legge delli 15 nevoso.

La presente dichiarazione verrà stampata, e alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo Nazionale addì 7 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (26 Genn. 1799 v. s.)

BAUDISSON Presidente

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA DIREZIONE CENTRALE DI FINANZE

DELLA COMUNE E PROVINCIA DI TORINO

Il buon ordine dell'attuale Governo stabilito, appoggiato alle massime di distributrice giustizia esigendo da ogni Cittadino l'osservanza imparziale delle leggi, unico mezzo per prevenire l'inconveniente, che abbia alcuno col tempo a rimproverarsi la propria diligenza nell'eseguimento delle medesime, come nel pagamento particolarmente degli imposti è pur troppo accaduto in conseguenza di parecchi ordini dell'estinto Governo.

Persuasa questa Direzion Centrale di Finanze, che in un Governo libero deve per adempirne il prescritto servir di stimolo al buon cittadino il solo amor della Patria, e non mai il rigor dalle Leggi voluto contro i renitenti, invita qualunque possa essere ancor debitore di arretrati verso le Finanze Nazionali per le già così dette Cavalcate, seste, e quarte redditi beni già feudali, quarte, seste, censi, e prestiti, ottave, vitalizi,

quarte, seste, ed ottave redditi non soggetti al peso dell'ora soppresso feudo, nè dell' allodio, per l' imposto del sei per cento sugli affittamenti, e della decima sulle eredità trasversali; a pagare fra giorni venti da decorrere dalla data del presente Proclama nelle Tesorerie, Generale, o Provinciale della Nazione, le somme delle quali per li sovra enunciati titoli sarà ancor debitore, con far, entro il medesimo termine, fede delle rapportate quitanze alla Segretaria di questa Direzione Centrale.

Che se trascorso detto termine dimentico alcuno del proprio dovere, e non curante l' interesse della Patria, non avrà adempito al fattogli invito, si pubblicherà il di lui nome, come renitente, in nota da affiggersi all'Albo Pretorio di ciascuna Comune, e si procederà contro il medesimo per portarlo all' adempimento del suo dovere coi mezzi più pronti ed efficaci.

Torino li 3 piovoso anno 7Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese, (1799 22 gennajo v. s.)

CASTELLI Presidente.

GARONIS Segr.

LA DIREZIONE CENTRALE DI FINANZE

DELLA COMUNE DI TORINO E PROVINCIA

ALLE MUNICIPALITA'

DI ESSA PROVINCIA.

Nel rapido passaggio dallo stato di servile avvilimento sotto il giogo tirannico, che ci premeva, alla condizione felice di uomini liberi associati alla trionfante Nazione, nel quasi necessario tumulto di nuovi affetti, che circondano a gara il cuore dell' uomo, il quale nell' istante ricupera la desiata Libertà, nulla havvi di più facile, Cittadini Municipali, che s' insinuino nelle menti, colle idee di Libertà, principii di assoluta illegale indipendenza, che, ove non siano provvidamente repressi, nulla meno producono, che la degenerazione della pura Libertà in perniciosa licenza.

Ad evitare questo scoglio v' invita la Direzione Centrale, Concittadini Municipali, a non permettere tutti quegli attentati, o novità, che possano ravvisarsi spogliativi de' dritti, possessi, e

proprietà altrui ſpettanti, qualunque ne ſia il proprietario, e poſſeſſore, tanto per ragione di antiche conceſſioni, che di recenti contratti, e tranſazioni, e generalmente procedenti da titoli non riprovati dalla legge, nè derogati, perſuadendovi, che nel governo della Legge vegliano indefeſſamente all' indennità de' pupilli, e de' Corpi privilegiati le Autorità all' uopo coſtituite, a cui in ogni circoſtanza devono indirizzarſi tutti quelli, che vogliono ſerbarſi illeſi dagli aggravj, e dall' oppreſſione; v' invita altresì ad attenervi nell'eſeguimento delle voſtre incombenze a quel regolare ſiſtema, che ſinquì ſi è oſſervato, onde evitare la diſſipazione de' fondi comunali, ed ogni eccesſo nelle impoſte, e così non permettere, che ſotto qualunque pretesto ſi promovano, e tanto meno ſi eſeguiſcano ragguardevoli ſpeſe ſenzachè ſiaſene rapportata a norma degli economici regolamenti l'opportuna approvazione dalla Direzione, e diffidare li Cittadini eſattori, come col preſente ſi diffidano, di non pagare qualunque ſomma non impoſta ne' cauſati dello ſcorſo anno, e non munita della predetta approvazione, e pubblicazione, ſalvo non ecceda la ſomma di ll. 20.

Sarà voſtra cura, che tutte le partite, che poſſono ridurſi in parcella vengano così eſteſe, e quindi pubblicate, e munite de' mandati ſi traſmettano a queſta Direzione, qualunque ſiano gli oggetti in eſſe parcelle cadenti come provviſte, ſomminiſtranze, giornali, mano d'opera, vacazioni, ed aſſiſtenze o trasferte, e ſimili.

Queſta centrale Direzione fidando nel voſtro patriotiſmo, a giuſta ragione ſi luſinga, che oſſervando voi il diſpoſto ſegnatamente dal regolamento del 1775, le eviterete la diſguſtoſa circoſtanza di dovere contabilizzare le Municipalità, ed eſattori in proprio di quelle ſpeſe, cui ſi foſſe ſupplito ſenza le premeſſe avvertenze.

Siete incaricati di vegliare attentamente, che dagli eſattori tanto nell' eſazione degli impoſti, e taglie, che nel pagamento delle ſomme impoſte nei Cauſati, o procedenti da Mandati, Ordini, ed ogni altra provvidenza ſi oſſervi il diſpoſto dalli Decreti del Governo Provviſorio relativi al metodo da tenerſi ne' pagamenti.

Dovendo queſta Centrale Direzione formare un eſatto ragguaglio dello ſtato fiſico, politico, ed economico delle Co-

muni di questa Provincia anche all' oggetto di riconoscere in quali di esse Comuni abbiano a stabilirsi delle Direzioni Comunali, v' invita perciò, Concittadini Municipali, a trasmettere con vostro atto Municipale a questa Direzione gli infraespressi riscontri fra giorni venti dopo la remissione della presente Circolare.

1. Uno stato esatto per quanto sia possibile col rapporto ove d' uopo ai libri parrocchiali, della rispettiva popolazione di caduna Comune distinto in due classi; cioè abitanti nel recinto del luogo, ed abitanti nelle borgate, cantoni, e cascinali, o tenimenti aggregati alla Comune rispettiva.

2. Siete eccitati a riscontrare se sianvi nel rispettivo territorio fiere, o mercati, uffizi di posta, banchi del lotto, piazze di Notai, ed Agrimensori, Speziali, e venditori di robe vive.

3. Edifizj pubblici, come molini, forni, piste, fucine, filatori, filature, battitori di carta ec. quanti siano, e da chi posseduti, quali abusi sussistano nell' esercizio di essi, e quali diritti si esiggano di moltura, fornatico ec.

4. Corpi ecclesiastici, Abbazie, Seminarj, Capitoli, e Collegiate, e quale

quantitativo di beni posseggano rispettivamente, e a un dipresso nel territorio di caduna Comune.

5. Se sianvi nel territorio beni spettanti alle soppresse Commende de' ss. Maurizio e Lazzaro, e di Malta, e per quale quantitativo, e verosimile valore.

6. Quali diritti ancor sussistano in dipendenza degli aboliti feudi, o semovenze dalle mense ecclesiastiche, come dazj, pedaggi, pesca, pontonaggi, o porti, decime, canoni, livelli, fitti minuti, quindennii, laudemi, e simili altri diritti non ancora affranchiti.

7. Se nelle Segretarie de' Tribunali sianvi tuttora li soggetti, che le esercivano al tempo della soppressione di tal diritto in allora feudale, e se dai provvisti di esse se ne paghi, ed a chi l' annua accensa.

8. In quale stato trovinsi li catastri, e libri di mutanze, e quali assestamenti occorra di dare al proposito, e se vi esista la mappa territoriale, e misura recente.

9. Se gli archivj siano in buon ordine, o ne occorra la riordinazione.

10. Se sia organizzata la Guardia Nazionale, ed in quante Compagnie

divisa, colla nota degli Uffiziali, e se esistano nella Comune le armi sufficienti per armare la guardia giornaliera, ovvero siavi in essa Comune, o nelle circonvicine qualche deposito d'armi, e di quale verosimile quantità.

11. Se vi siano Congregazioni di carità, Ospedali, Confraternite, od altri Corpi amministrati; come diretti, e quali fondi si posseggano da essi, e quali abusi si scorgano nelle amministrazioni de' redditi, e capitali a' medesimi appartenenti.

12. Quante Parrocchie sianvi nella Comune, e suo distretto, borgate, e cantoni, o tenimenti ad essa aggregati; se di libera collazione a concorso, o di nomina particolare, o della Comune.

13. Quale il reddito degli stabili, e capitali costituenti la congrua, e patrimonio parrocchiale.

14. Quali siano li raccolti più essenziali del territorio, e più contribuenti alla sussistenza degli abitanti, e quale a un dipresso il loro quantitativo.

15. Quale la specie particolare di commercio, manifattura, e mercimonio, che più fiorisca nella Comune, e quale altra specie di commercio potrebbe relativamente alle locali circo-

stanze introdursi con plausibile esito, e fortuna.

16. Quali fiumi, torrenti, o rivi principali decorrano ne' territorj rispettivi, e se cagionino corrosioni, e quali men dispendiosi mezzi potrebbero adottarsi per andarvi al riparo.

17. Quali siano le acque con cui si irrigano li territorj: se proprie delle Comuni, o spettanti ad altri per ragione di antiche, o moderne concessioni.

18. Quale il quantitativo a un dipresso delli bestiami sì bovini, che mulattini, o cavallini, e se continui tuttavia l'epizoozia, od altro male nella specie bovina.

19. La Direzione Centrale attende dal vostro patriotismo, e zelo per causa pubblica la possibile esattezza de' richiestivi riscontri fra giorni 20 accompagnati eziandio da quegli ulteriori chiarimenti di fatto, che ravviserete più obvj al proposto oggetto.

Torino addì 7 piovoso anno VII. Repubblicano, I. della Libertà Piemontese.

CASTELLI Presidente

GARONIS Segr.

La Commissione destinata dal Governo Provvisorio per concertare lo stabilimento del Banco Nazionale, persuadendosi, che li Cittadini tutti, che s' interessano realmente al vantaggio della Patria, vorranno concorrere al definitivo accertamento delle basi, sulle quali deve appoggiarsi il Banco stesso, gli invita alla seconda Adunanza per domattina alle ore dieci nella solita sala del Palazzo Nazionale.

Torino li 9 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese.

CAVALLI-FAVA-CAPRIATA.

IL GOVERNO PROVVISORIO
PIEMONTESE

Si fa premura di annunziare al Pubblico le consolanti notizie pervenutegli dal Quartier Generale dell'Armata Francese in Italia; possano così fausti eventi ognora moltiplicarsi a sostegno dello spirito Repubblicano, ed a confusione dell' invidiosa aristocrazia.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 10 Piovoso anno 7 Repubblicano, primo della Libertà Piemontese (29 gennajo 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

ARMATA D' ITALIA

Stato Maggiore Generale

Al Quartier Generale di Milano gli 8 Piovoso anno 7 della Repubblica Franceſe una, ed indiviſibile.

Ordine del giorno.

ARMATA DI ROMA

Le Diviſioni Lemoine, & Duhen hanno riuſcita la loro unione col Corpo d'Armata del Generale Championnet, malgrado tutti gli oſtacoli, che ſi opponevano alla loro marcia, e l'Armata di Roma riunita, dopo avere battuto li Napoletani nei ſanguinoſi combattimenti ſeguiti ſul Volturno fece ſotto li 22 Nevoſo il ſuo ingreſſo in Capua.

Li miniſtri del re fuggitivi domandano la pace; l'Armata Napoletana è diſciolta: lo ſteſſo Generale Mack con tutto il ſuo Stato Maggiore abbandonandoſi alla lealtà Franceſe è venuto a metterſi nelle mani del Generale

Championnet; Napoli in preda alle rapine dei *Lazzaroni*, li quali hanno diſarmato le Truppe regie ſotto pretesto di meglio difendere quella Città; ſarà ben preſto proclamata Capitale di una nuova Repubblica.

Il Generale di Brigata
Capo Provviſorio dello Stato Maggiore Generale
Segnato MUSNIER.

Per copia conforme tradotta dall'original Franceſe

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen. del Gov. Provv.

Il Governo Provvisorio considerando

Primo. I mali orribili cagionati all' umanità dall' odioso Tribunale dell' Inquisizione;

2 Quanto sia conveniente, che quell' entrate, le quali erano state destinate ad alimentare i Ministri dell' anzidetto Tribunale nemico in ogni tempo delle scienze, siano convertite in uso delle medesime, e a pro di coloro, che con indefessa fatica le coltivano con grandissimo vantaggio della società, ed onore della Nazione.

3 Credendo finalmente di far cosa grata al Popolo Piemontese, il quale sebbene entrato di fresco nella carriera della Libertà, ha però dati evidenti segni di una maturità, alla quale altri popoli non pervennero se non dopo lungo spazio di tempo, proscrivendo gli ultimi vestigi di un' instituzione nata dall' ignoranza, sostenuta dalla superstizione, ed accompagnata da crudeltà, e perfino dall' eccidio d'intere Nazioni,

DECRETA

Primo. Tutti i Tribunali dell'Inquisizione esistenti in varie Comuni del Piemonte sono soppressi.

2 Gli Archivj di detto Tribunale saranno sigillati, e le carte, che vi esistono, saranno destinate a quell' uso, che più si crederà opportuno.

3 I fondi appartenenti ai medesimi sono dichiarati Nazionali, e saranno specialmente impiegati per promovere la grand' opera dell' instruzione pubblica.

4 Sono però da questi eccettuati i fondi appartenenti al Tribunale dell'Inquisizione della Comune di Torino, i quali sono applicati all' Opera delle Partorienti dello Spedale di San Gioanni, e saranno messi indilatamente alla disposizione dell' amministrazione del medesimo Spedale.

5 Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 9 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (28 Genn. 1799 v. s.)

BAUDISSON Presidente

PELLISSERI Sott-Segr. Gen.

IL Governo Provvisorio informato del rifiuto di alcuni particolari di pagare i dritti di carne, corame, e foglietta, ed altri dritti di gabella, e della licenza data da qualche Municipalità agl' Impiegati dipendenti dall' Uffizio Generale delle Gabelle Nazionali, colla surrogazione di persone sfornite delle necessarie cognizioni, considerando,

Che le leggi dell' antico governo debbano da tutti provvisoriamente osservarsi fino a che vi si sia derogato;

Che dall' inosservanza di quelle relative alle Gabelle le Finanze Nazionali verrebbono a sentire un danno incalcolabile, di modo che non potrebbero evitarsi gravi imposizioni per supplire alla mancanza di fondi, che ne risulterebbe;

Che l'interesse delle Finanze esige parimente, che si conservi l' unità nell' amministrazione delle Gabelle, e che in conseguenza tutti gl' Impiegati devono corrispondere coll' Uffizio Generale stabilito nella Comune di Torino.

Mentre perciò si riserba di rivolgere la seria sua attenzione a questo ramo di reddito pubblico, ed alla riforma delle leggi di Gabella per ridurle ad un sistema più coerente ai principj Repubblicani, in modo che il peso ne sia molto meno sensibile, ed uniforme a tutta la Nazione;

DECRETA;

I. Dovranno interinalmente osservarsi tutte le leggi di Gabella emanate dall' antico governo.

II. I Tribunali, alla di cui giurisdizione appartiene, compelliranno coi soliti mezzi li debitori al pagamento.

III. Le Municipalità non potranno licenziare gl'Impiegati delle Gabelle, nè surrogare altri ai dimessi.

IV. Quelle, che avessero giuste doglianze a fare dei diportamenti d' alcuno di essi, le faranno passare all'Uffizio Generale delle Gabelle, dal quale se ne farà il rapporto al Comitato delle Finanze pei provvedimenti del Governo.

Il presente sarà stampato, e pubblicato in tutte le Comuni, ed alla copia

della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale gli 11 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (30 Genn. 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Premendo alla Municipalità di mantenere, e vieppiù assicurare a questa Comune l' interna tranquillità, ed il buon ordine, e di sollevare il suo erario dalle egregie spese, che giornalmente s' esigono per il servizio della Piazza, notifica

Primo. Avere la medesima invitati tutti li Cittadini eletti Capitani nelle 24 Compagnie della prima Mezza-Brigata, a trasmetterle prontamente le note degli Individui delle loro Compagnie, che verranno dai medesimi destinati, e fatti avvisare giornalmente per il servizio della Piazza secondo le istruzioni della Municipalità loro comunicate.

Secondo. Che dovrà fornirsi egual contingente anche da quelle Compagnie nelle quali mancassero ancora alcuni Officiali, o Sott' Officiali.

Terzo. Che la destinazione ai diversi posti si farà a sorte fugli individui dati

in nota secondo l' estrazione, che ne sarà fatta in ciascun giorno alle ore 12 di Francia nella sala Municipale alla presenza d' un Officiale Municipale ; per la guardia di domani l' estrazione si farà alle ore 11 nel sito predetto. Sono poi avvisati i Cittadini dati in nota per la guardia di ritrovarsi alle ore due e mezza nella corte Municipale ; si considererà come mancante chi non interverrà fra un' ora dopo il detto termine.

L' energia, l' attività, il desiderio di contribuire alla Causa pubblica dimostrati in ogni circostanza dai Cittadini di questa Comune non lasciano alla Municipalità luogo di dubitare, che tutti li Cittadini come sopra dati in nota, ed avvisati si faranno un premuroso dovere di far personalmente il loro servizio, o contribuire secondo la tassa pubblicata, che si farà esattamente osservare.

Dalla Casa Municipale gli 11 piovoso anno 7 Repubblicano e 1 della Libertà Piemontese (30 Gennajo 1799 v. s.)

GENESY Presidente
GIOBERT Segretaro

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

STATO QUARTO

De' Cittadini benemeriti della Patria, che hanno recati doni gratuiti

Li 6 nevoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese [*26 xbre 1798 v. s.*]

Peretti Gioanni Agostino ll. 1368 in biglietti

Renaldi Gioanni Battista em. 500 riso, tese 200 bosco, e rubbi 3000 fieno maggiengo.

7 detto

Pensa Carlo Giuseppe ll. 228 in biglietti.

Ceresa Alessandro Avvocato ll. 1026 in biglietti.

Belli Vincenzo Banchiere ll. 30000 sul credito, che ha verso le Finanze, e cento sacchi di meliga.

Giusiana Bartolommeo 1 spada, 2 paja fibbie, 1 fibbia grande, e 1 crocetto, 1 sigillo con custodia, 1 tassa d' argento.

Sobrero Asterio padre e figlio 1 pajo fibbie d'argento, 1 posada, cioè cucchiaro, e forchetta, e ll. 506. in biglietti.

Carmagnola Municipalità 1 caffettiera d' argento in peso oncie 18 circa stata ad essa mandata in dono dal Cittadino Pietro Leprotti.

Nizzati Avvocato Collegiato emine 250 meliga, 1 spada, 1 pajo fibbie, ed un sigillo d'argento.

Jano Giuseppe 1 spada d' argento, ed 1 catena d' oro.

Compagnia della Concezione eretta nella Chiesa di S. Francesco di Torino la statua d' argento della Vergine Maria di peso marchi 92.

Biandrate Luigi ll. 2052 in biglietti.

Veglio Giuseppe Priore degli Agostiniani in Alba 2 medaglie d'oro in peso oncie 3 1/8.

Provana Frossasco Paolina vedova ll. 2280 in biglietti.

Lespinasse Gioanni ll. 164 in biglietti, 1 pajo fibbie d' argento, e 2 scuti di Francia da ll. 5 caduno.

Bricca Nicolao Avvocato 1 calamajo d'argento, e ll. 3000 in biglietti.

8 detto

Del Pozzo Giuseppe Alfonso il capitale di ll. 16000 tasso sovra la Comune di Settimo Torinese fruttante annue ll. 720, 1 moneta d' oro antica con l' impronto de'suoi antenati, dell' anno 1677. (v. s.)

Radicati di Brosolo 2 candelieri d' argento, 1 zuccheriera, 1 benedittino, 1 bugia, il tutto d' argento, e ll. 1978. 10 in biglietti.

Paesana Saluzzo n. 200. scuti da ll. 3, n. 4 doppie a ll. 24, num. 2 candellieri d' argento, e ll. 2000 in biglietti.

Demichelis Giacomo 1 pajo fibbie d' argento, ed 1 biglietto a ll. 129. 10.

Mazzetti Paolo 1 tabacchiera d' oro guarnita di perle, 2 sigilli d'argento, ll. 75 in biglietti, e 6 bottoni da camicia d'oro.

Enrielli Donas Giuseppe una cedola monti in data 10 aprile 1779 del capitale di ll. 1045.

Convento di S. Carlo 2 corone, 20 pezzi diversi d' argento servienti di guernitura ad un messale in peso oncie 30 circa.

Vallò Gio. Domenico Prevosto di Lucento il capit. di ll. 250 tasso sulla Comune di Ceres.

Scarampi Prunei Galleazzo una briglia guernita in argento.

Bava Emanuel di S. Paolo num. 12 cucchiari, 12 forchette, e 12 coltelli in vermeil col manico de' coltelli di porfido.

Pastoris Ludovico ll. 1507 in biglietti.

Buronzo del Signore Luigi Arcivescovo di Torino un cattino, e lighiera d' argento in peso oncie 103.

Biandrate Maurizio ll. 228 in biglietti.

Verasis Francesco di Costigliole una quitanza prestito verso le Finanze Nazionali di ll. 750, altra da esso stata acquistata dal Cittadino Vittorio Amedeo Mailiard di ll. 4500, 2 pistole Inglesi guarnite in argento.

Lovera Maria Cesare una caffettiera d' argento, e ll. 912 in biglietti.

Brizio Felicita vedova nata Nicolis una cedola Monte della 22 erezione del capitale di ll. 1740. 13. 6.

Borbonesio Giuseppe, già Quartiermastro del Reggimento Chablais Dragoni ll. 1140 in biglietti.

Lascaris Agnese, ed Agostino madre, e figlio un capitale tasso di ll. 2440 sovra la Comune di Pianezza, una canna col pomo d' oro, ed una spada col pugnale d' argento.

Piossasco Benedetto ll. 1140 in biglietti, ed un pajo pistole guarnite in argento.

8 *nevoso*

Carretto Gorzegno Carlo una scodella con coperchio, e piatto d'argento, ed una croce d'oro di S. Maurizio.

Gromis Carlo un oussa, e fornitura da pistole di veluto giallo con gran guarnitura a doppio ricamo d'argento.

Caisotti Giuseppe Carlo num. 18 cucchiari, 18 forchette, 18 coltelli pel rosto in vermeil, num. 12 cucchiari, 12 forchette, e 12 coltelli in vermeil per la frutta, una caffettiera d'argento, un calamajo co' suoi vasi d'argento.

Perachino Giorgio n. 2 pistole guarnite in argento del valore di ll. 300.

Vivalda Luisa una scodella con coperchio d'argento, un cattino con tazza in vermeil, un cucchiarone, 4 cucchiarini, 6 cucchiari, e 6 forchette.

Operti Gioanni Francesco 1 cucchiarone da zuppa, 4 cucchiaroni a ragout, 12 coltelli, 12 cucchiari, 12 forchette, e 4 cucchiari da caffè d'argento.

Ripa Antonio num. 62 biglietti da ll. 114 facienti ll. 7068.

Breme Ludovico un corpo di casa nel luogo di Sartirana, altro con Chiesa, e giardino già del Monastero degli Olivetani nel luogo di Breme in dono, e per quell'uso, che verranno destinati dalla Nazione Piemontese.

9 *detto*

Roero Monticello 2 cucchiaroni a ragout, 4 cucchiari, e 4 forchette d'argento.

Tarino Vincenzo un capitale tasso di ll 350 sulla Comune di Caselle, una catena con sigillo d'oro, un pajo fibbie d'argento.

Occelli Manfredo Nicolao-Nichelino ll. 570 in biglietti, 12 cucchiari, 12 forchette, 11 coltelli, 2 cucchiaroni, e 2 cucchiarini d'argento.

Tana Luigi ll. 550 in biglietti.

Guerra Francesco Antonio 8 cucchiari, 8 forchette d'argento, un inviluppo di gallone in oro, e num. dodici coltelli con guarnitura in argento.

Piosasco Scalenghe Anna una posata intera in vermeil, un pajo fibbie grandi, ed altre piccole d'argento.

Massa Leovigildo, e Cesare fratelli due paja fibbie d'argento.

Nomis Pollone Ignazio un pajo pistole guarnite in argento.

Grandi Teologo 6 posate intere d'argento, una spada d'argento, e ll. 570 in biglietti.

Vagnone Giacinto un bacile, cocomar, una zuccheriera, e coperchio, due sigilli d'argento di peso oncie 54.

Vallesa Filippa vedova un pajo bottoni d'orecchini con amatista contornati di brillanti, estimati ll. 350.

Valesa Costanza un medaglione d'oro guarnito di perle fine, estimato ll. 100.

Vallesa Alessandro un pajo pistole guarnite in argento, una spada d'acciajo incrostata d'oro, 2 sciable con manico e fodero guarnito d'argento.

Argentero Ignazio ll. 1140 in biglietti, una spada d'argento, ed un pajo fibbie d'arg. in peso once 15. 18, 3 croci di S. Maurizio con corona, un pomo da canna d'oro in peso oncie 1. 518 circa.

Graneri Anna Maria vedova due cedole del banco di S. Secondo del capitale di ll 1000 caduna.

Chiesa Giuseppe di Rodi ll. 456 in biglietti.

Parlier Jean Banchiere una spada d'argento.

Birago Borgaro Luigi ll. 3742 in biglietti.

Leyni Municipalità num. 92 pezzi d'argento, 4 giri di dorini, una croce d'oro, con altri minuti pezzi in oro; cinque orecchini, ed un anello d'argento.

Fiore Giuseppe Avvocato Sergente nella Guardia Nazionale una catena d'oro, e ll. 456 in biglietti.

Grella Avvocato Primo Segretaro degli Archivi Nazionali una spada con girandole, ed un benedittino d'argento.

Un anonimo ll. 684 in biglietti.

Torino dal Palazzo Nazionale li 10 nevoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (30 xbre 1798. v. s.)

TARAGLIO Segr. del Comit. di Fin.

STATO QUINTO

De' Cittadini benemeriti della Patria, che hanno recati doni gratuiti.

2 nevoso

Piaggio Giuseppe primo Usciere della Camera de' Conti una spada d'argento.

Piaggio Carlo Giuseppe figlio due paja fibbie d'arg.

Dellera Pietro un pajo fibbie d'argento.

10 detto

Lepinasse Andrea ll. 228 in biglietti.

Borbonese Alessandro ll. 342 in biglietti.

Grosso Gio. Pietro Causidico una spada d'argento, 2 paja fibbie, e ll. 228 in biglietti.

Taffino Camillo ll. 228 in biglietti, 2 spade d'acciajo, 1 da lutto.

Mazzetti Faustina ll. 114 in biglietti, ed una veste in fondo bianco d'argento brodata con ricami, e frangie d'oro.

11 detto

Rocca Paolo Architetto una spada, e un pajo fibbie d'argento.

Taparelli di Genola 3 Cedole del Banco di S. Secondo da ll. 100 caduna.

Gibellino 2 Cedole a ll. 1000 cad., 1 vinaigrié, 3 cucchiari 3 forchette, 6 manichi di coltello, 1 paja speroni, 2 paja fibbie, una spada, ed una zuccheriera d'argento, una croce di S. Morizio d'oro.

Raccagni Carlo una quitanza tasso sulla Comune di S. Antonino, provincia di Voghera, di ll. 225, e due sigilli di rame.

Marucchi Medico 2 paja fibbie d'argento, 1 luigi d'oro effettivo, e ll. 259 in biglietti.

Martinolo Vincenzo Negoziante in corami 4 paja fibbie d'argento, cioè due grandi, e due piccole.

S. Martino Gio. Antonio Parella una spada, cinque fibbie, ed un pajo speroni d'argento.

Forneri Commissaro di Guerra una posata, e un pajo fibbie d'argento.

11 detto

Ortollani Vittorio Commissaro di Guerra una spada, due crocetti, una moneta, e tre altre piccole d'argento.

Mocchia Coggiola Luigi ll. 1140 in biglietti, ed una quitanza tasso di ll. 1200 sulla Municipalità di Cuneo.

12 *detto*

Beria Bonaventura grano emine 200, altre 22 di biada, tre paja fibbie, uno stucchio, tre monete, una mostra, ed un pezzo d' argento per sottocoppa, una croce, ed un anello d' oro.

Valperga Giacomo Abate di S. Benigno ll. 2280 in biglietti.

Doria Ciriè Alessandro ll. 6270. in biglietti.

Provana Collegno ll. 2280 in biglietti.

S. Martino Felice ll. 12m. in oro pagate nella Tesoreria Generale.

Didier Amedeo Vittorio una spada d' argento, ed una piccola croce di S. Maurizio.

Scarampi Cammino Gerolamo una Cedola monti, della 22 erezione capitale di ll. 7155 fruttante annue ll. 250. 5, cinque medaglie d' oro della famiglia Scarampi, coll'impronto de' suoi antenati.

13 *detto*

Rossi Pietro un pajo fibbie d' argento.

Righini Giuseppe Ignazio due candellieri con bobeccie, un beaujoir, due salini con coppa dorata; ed un vinaigrié, tutto d' argento.

Righini Giuseppe Francesco un paja fibbie d' argento.

Depassiù Gio. Battista una spada d' argento.

Millo Carlo Avvocato una spada, ed un pajo fibbie d' argento.

Perattone Ludovico ll. 518 in biglietti.

Borla Pietro ll. 1057 in biglietti, e due paja fibbie d' argento.

Toriglia Clotilde Beccaria un benedittino, un vaso per l' acqua della regina, uno stucchio per gli aghi, altro per le forbici d' argento, e due anelli d' oro.

Denasio Giuseppe Stampatore due paja fibbie d' argento.

Morello Zaverio una caffettiera, ed un pajo fibbie d' argento.

Audibert Giuseppe Professore di Chirurgia due fibbie d' argento, ed un sigillo d' oro.

Pallio di Rinco Giuseppe ll. 912 in biglietti, ed una croce d' oro.

Ruscala Carlo Gaetano Prete ll. 228 in biglietti.

Ruscala Luigi 12 cucchiarini, un doppio sigillo, ed altro sigillo d' argento, e due verghe d' oro.

Rossi Medico una caffettiera, una spada d'arg., e ll. 100 in biglietti.

Sescha Policarpo Mastro Uditore nella Camera Nazionale due croci d' oro.

Leona Agostino Podestà di None una spada, ed un pajo fibbie d' argento.

Aubert Gio. Battista ll. 5.m tasso sulla Comune di Solaro fruttante ll. 225 annue, e ll. 259 in biglietti.

Piola Fiscale in Alba un pajo fibbie, un sigillo d' argento, e ll. 342 in biglietti.

Comune del Piazzo Michele una tabacchiera d' oro, un pomo di canna d' oro, un pajo fibbie grandi, due piccioli, ed uno stucchio d' argento.

Salomone Benedetto Avvocato due candellieri d' argento.

Bertolotti Illarione Monaco Cisterciense Priore del Monastero di Testona, Presidente della

Municipalità di Moncalieri una doppia d'oro da ll. 74. 16. 2. di Portogallo.

14 *detto*

Piato Chirurgo due orecchini d'oro, un anello, una piccola medaglia d'argento, una ganza di capello d'argento, ed altra d'oro.

Filippi Maurizio di Cavallermaggiore ll. 684 in biglietti.

Bertaud Maurizio emine 50 formento, 50 di meliga, e le razioni pane spettantegli dal mese d'Aprile in poi.

Bruno Notajo Gio. Battista una spada d'arg., ed un biglietto da ll. 114.

Pejretti Ludovico due cucchiarini, un pajo fibbie d'argento, ll. 114 in biglietti.

Bonard Gio. Battista Avvocato una quitanza tasso di ll. 257. 8 d'imprestito fatto alle Finanze Nazionali nell'anno 1796 co'suoi interessi.

Boglione Battista Segretaro della Municipalità d'Orbassano una spada, una tabacchiera dorata, ed un sigillo d'argento.

Ponte Francesco Lombriasco ll. 3150 in bigl., una mostra d'oro contornata di perle, e cordone con medaglione d'argento con perle, e granate fine, ed una spada d'argento.

Penchienati Gio. Antonio Professore di Chirurgia pratica nell'Università Nazionale ll. 570 in biglietti.

Ludovico Avvocato Collegiato.

Leo Francesco Prete otto monete d'argento.

Milone Lorenzo Accensatore del tabacco in Ceva un pajo fibbie da scarpe, ed altra da cravatta d'argento.

Robesti Giuseppe due cedole di ll. 1000 caduna cogl'interessi dell'annata decorsa.

Brugnone Gioanni Professore di Chirurgia, e Direttore della Scuola Veterenaria ll. 200 in biglietti.

Avogadro Casanova Eusebio ll. 684 in bigl. ed un sigillo d'oro.

Ferrero Acciajoli Paolo La Marmora una quitanza di ll. 1650 per prestito fatto li 16 Marzo 1795.

Ferrero Acciajoli La Marmora una berlina a foggia Inglese guernita di platine con un pajo arnesi da cavallo guernite dello stesso metallo.

15 *detto*

Sartoris Carlo ll. 300 in biglietti, un pajo fibbie d'argento.

Bona Margarita Cassotti Casalgrasso nata Mazzetti ll. 343. 10 in biglietti.

Rollando Gio. Antonio Impresaro otto cucchiari da zuppa, e otto forchette, un cucchiarone da zuppa, e due cucchiari da ragout, otto cucchiarini da caffè d'argento in peso tutto oncie 62. 118.

Gianazzo Pamparato l'orologio d'oro a ripetizione con un piccolo diamante alla serniera, e le sfere diamantate.

Malines Enrichetta vedova come amministratrice della figlia Vittoria, ed a suo nome una polizza per il capitale di ll. 12m credito verso la Municipalità di Torino.

Zo Giuseppe Scrivano nel Magistrato del Consolato un biglietto di ll. 50.

Berzetti Venceslao Buronzo ll. 114 in biglietti.

Berzetti Buronzo un'aguccia con testa di diamanti.

Riccati Michele Vincenzo, Giuseppe zio, e nipote una quitanza prestito di ll. 3638. 5 in data 8 Luglio 1795.

Veglio Giuseppe Antonio, e Teobaldo fratelli d'Alba una quitanza di tasso per ll. 300 co' suoi interessi sovra la Comune d'Alba, e ll. 684 in biglietti, ed una spada con fibbia d'argento.

Robesto Carlo Sacerdote un capitale credito di ll. 1000, cogli interessi decorsi, prestito fatto alle Finanze, e ll. 342 in biglietti.

Doni patriotici portati alla Municipalità di Biella, e da questa al Governo Provvisorio.

1 Dal Capitolo della Cattedrale di Biella la sua massa d'argento.

2 Dalla Municipalità la massa del Corpo di Città.

3 Dal Cittadino Giuseppe due candelieri d'argento.

4 Dal Citt. Giuseppe Sapellani Vincis cinque fibbie d'argento.

5 Dal Cittadino Carlo Botta di Piatto un biglietto da ll. 114, ed un sigillo d'argento.

6 Dalla Congregazione del Santuario di Graglia biglietti per ll. 1026.

7 Dal Santuario d'Oropa quattro cuori d'oro, coppa da calice, e patena, un giro di dorini, una croce d'oro, diamanti, che guernivano detti cuori, una sottocoppa con piede d'argento, oncie 13 d'argento, ed oro conflate da varj stemmi levatisi dalle suppelletili, oncie 66 d'argento conflate da diversi ornati.

Torino dal Palazzo Nazionale li 16 nevoso anno 7 Repubblicano e primo della Libertà Piemontese (5 Gennajo 1799. v. s.)

TARAGLIO Segr. Gen. del Comit. di Fin.

DISCORSI

RECITATI

APPIÈ DELL'ALBERO DELLA LIBERTÀ

NELLA PIAZZA NAZIONALE

In occasione della Solennità de' 2 Pluvioso, Anno VII Repubblicano, e I della Libertà del Piemonte (21 gennajo 1799 v. s.)

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL GENERALE DI DIVISIONE

EMANUELE GROUCHY

Comandante delle Truppe in Piemonte.

Ecco al fine, o Cittadini da troppo gran tempo fra indegni ceppi trattenuti, il trionfo della ragione e della filoſofia ſui pregiudizj reali e religioſi compiutamente riportato. Il diciottesimo ſecolo ha veduto ſparire ad un tempo e la politica ſupremazia del Veſcovo di Roma, e quel cieco riſpetto, onde s' erano ſinora veduti circondati i troni. Alcuni uomini coraggioſi oſando preſentar nude le baſi, ſulle quali ſta la Monarchia appoggiata, fecero intendere alle nazioni, che eſſa da loro ſtabilita o doveva la loro felicità procacciare, o aſpettarſi la propria rovina. Invano i re con accendere le fiaccole del fanatiſmo, ed armare di liberticidi pugnali tutte le claſſi dell' eguaglianza nemiche, cercavano di avvalorare di nuovo l'aſſurdo aſſioma che il loro potere da Dio e dalla loro ſpada emanaſſe. L'eterna

Provvidenza, che ha destinata la Verità e la Libertà a pro delle Nazioni, ond' ha popolata la terra, permise che, mentre i re trasandavano il dovere della pubblica felicità, la forza s' infievolisse nelle imbelli lor mani, e la corona cadesse dalle lor fronti impallidite per lo timore ed i rimorsi.

A te era riservato, o Patria mia, di dar al mondo il profittevole esempio della più compiuta politica rigenerazione. Luigi XVI. ristabilito dalla Costituzione del 1791 in un grado di autorità, che il Nazional voto legittimava, non indugiò a cospirare contro un popolo generoso e magnanimo, che aveva di fresco sul di lui capo il serto costituzionale fissato. Accorsero al suo invito nel cuor della Francia orde straniere, si giurò di ridurla a nuovo servaggio: del sangue del popolo videsi inondati gli atrii del palagio assegnato a colui, che avrebbe dovuto esserne il Padre; frattantochè egli dello spergiuro e della perfidia valevasi per risalire grado a grado al dispotico potere.

Ma l' eterna vegliante giustizia non tardò guari a permettere, che il popolo da indegnazione commosso i proprii suoi diritti riconquistasse; volle che l'

ultrice spada s' aggravasse sulla colpevol testa dell'ultimo re de'Francesi; ed allora venne la Repubblica senza indugio proclamata. Invano l' Europa coalizzata tentò di opprimerla sotto il peso delle riunite sue forze; le palme della Vittoria servirono alla sua culla di saldo riparo. Le armate Francesi divenute Repubblicane volarono di trionfo in trionfo, ed un eroico patriotismo, avvalorato da virtù fin allora sconosciute, sollevò la Grande Nazione a tal colmo di prosperità, e possanza, che forma l' invidia de' popoli, e lo spavento de' tiranni.

Abitatori del Piemonte, il Francese Governo ha giudicato di dovere con un' augusta ceremonia serbare la memoria delle prime cagioni di questi grandi avvenimenti, e perpetuar sopratutto l' odio giustissimo, che uomini divenuti liberi dopo di essere stati lungamente giuoco della Monarchia, dovevano ad essa portare.

La Repubblica ha ordinato, che il Piemonte non dovesse gemere più oltre sotto il peso di un trono; epperò voi pure dovete essere a parte dell' indegnazione contro i re, che uno sguardo al passato ravviva in questo punto nel cuore di tutti i Repubblicani. Accendasi per-

tanto in voi l' ardente fuoco del patriotiſmo, e giurate con noi odio alla tirannia, e amor coſtante alla Libertà ed Eguaglianza.

Periſcano i tiranni, viva la Repubblica.

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL CITTADINO

BAUDISSON

Preſidente del Governo Provviſorio.

Cittadini, il roveſciamento de' troni balenar fece ſulla faccia di tutti i Popoli una nuova giocondiſſima luce. Quelli, che ſopra vi ſedevano, volendo al favor delle tenebre eſſere più ſicuri, e temuti, quaſi ſotto le foſche ale dell' ignoranza tenevano le mal ſignoreggiate Nazioni quanto potevano più cieche, e iſtupidite. L' errore, gran cooperator dalla prepotenza e dell' iniquità, dettava egli, e conformava le idee del giuſto, e dell' ingiuſto; e la

ſuperſtizione, della civil Libertà la più tremenda nemica, ſi divincolava in ogni modo per rendere gli uomini ognor più vili, e più docili al giogo della ſchiavitù.

Ma la ragione finalmente colla vittorioſa fiaccola della Filoſofia diſſipò le tenebre da tanti ſecoli addenſate, moſtrò ai popoli i lor diritti, armò il loro braccio, e abbattè la odiata da tanto tempo altezza de' troni.

Così, o Cittadini, fugate le chimere, da luminoſo ſplendor preceduta ſi avanzò bella, ed amabile la Verità, e con lei alzò la onorata ſua fronte la ſincera Religione, che rettifica e ſublima tutte le ſociali virtù, addita nel Cielo il punto di riunione di tutti gli uomini, di cui forma altrettanti fratelli.

Che dolci palpiti di pura fraternità non deſta veramente in noi, o Cittadini, la ſolennità preſente, dove le altre paſſate, che pure a noſtre ſpeſe feſteggiava la faſtoſa ambizione, altro a noi mai non apportavano che un inſenſato ſtordimento, un ſempre nuovo avvilimento, quanto indegno ed ingiuſto, tanto agli occhi de' grandi privilegiati caro e gradito! Che ſdegnoſi fremiti inſieme di avverſione, e di abbor-

rimento non eccita pur ella la viſta delle ultrici fiamme deſtinate a conſumare, e ſtruggere i ridicoli, e gli ſgraziati monumenti di Gotica alterigia, e di ſcialaquato ben Nazionale!

Ma queſto ſplendido per noi giorno feſtoſo ne fu appunto, o Cittadini, preparato da quel per tutte le età memorabil giorno, quando ſulla Senna (oggi compie il ſeſto anno) venne a pieno annichilamento del ſoglio, nella tomba balzato il condannato regnante. Da quel punto ſi ordì la fortunata tela delle noſtre vicende; da quel punto ſi diſpoſe il fauſto ſcioglimento delle noſtre catene; da quel punto s'avviò il Gallico ſenno, e valore a recarne in fine per sì prodigioſa maniera la ſtabil noſtra lietiſſima ſorte.

Si elevino adunque, o Cittadini, ſi elevino in maſſa i noſtri cuori, e per le unanimi bocche di tutti al General GROUCHY, al Cittadino EYMAR, al General JOUBERT, all' invitta Armata d' Italia, all' Auguſto Direttorio, alla Gran Nazione gridino eterna riconoſcenza.

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL CITTADINO

GENESY

Preſidente della Municipalità.

Cittadini, la Repubblica Franceſe per mezzo della ſua invincibile Armata ci ha reſtituiti ne' primitivi noſtri dritti di Libertà ed Uguaglianza troppo lungo tempo vilipeſi da una lunga ſerie di deſpoti, e dalla più prepotente ariſtocrazia, che abbia mai eſiſtita; e il Popolo Piemonteſe nel ricevere la Libertà con quella calma, ed ilarità, che caratterizzano le anime grandi, ha date le più luminoſe prove, che ne era degno. Coll' auguſta funzione d'oggi, in cui i ridicoli privilegi dell'ariſtocrazia ſi diſperdono per ſempre nell' aria, il Popolo la proclama, la gran Nazione la ſanziona per mezzo di que' medeſimi rappreſentanti, che hanno ſaputo procurarcela. Cittadini, la Libertà noſtra è aſſicurata. Lungi per ſempre da queſt' epoca in poi ſaranno da voi quei vili

seduttori, che jeri ancora si lusingavano d' ingannarvi colla loro perfidia, e cercavano di paralisare la vostra energia col terrore d' un tiranno, di cui vorrebbero, ma sperano inutilmente il ritorno. Vedete le fiamme come riducono in cenere e fumo i loro diplomi? così il fuoco della Libertà, e la vostra energia dissiperanno le ridicole loro speranze.

Popolo Torinese, il giorno d' oggi ci rammenta pur quello, in cui è caduta sotto la falce della giustizia la testa dell' ultimo tiranno della Francia Luigi XVI. Dite a chi vi seduce, che la sorte istessa l' attende; ditegli, che non si giura in vano da' Piemontesi, e che voi giurato avete con noi, che tutte cadranno qui le teste di quanti saranno per ritornare tiranni.

Viva la Libertà, viva l'Eguaglianza, viva la gran Nazione, viva JOUBERT, AYMAR, e GROUCHY.

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL CITTADINO

AYMAR

Commissario Civile del Direttorio Esecutivo di Francia.

Cittadini. I grandi avvenimenti, di cui siete stati testimonj, saranno mai sempre memorabili, ed il secolo nostro sarà riguardato presso i posteri come quello della liberazione del genere umano.

Un prepotente social sistema dall' ignoranza, dal fanatismo, e dalle aristocratiche usurpazioni sostenuto, aveva i Popoli in servitù ridotti; ed aggravavasi l' odioso suo giogo ogni dì maggiormente sulla Nazione la più illuminata e possente d' Europa.

La voce di alcuni uomini grandi si fece udire; alcune anime generose s' accesero d' un santo sdegno, e voi vedeste crollare con furioso strepito il mostruoso edifizio della tirannia; miraste gl' idoli, i fautori del dispotismo

ſotto le ſue rovine ſepolti. Un uomo ardì lottare contro la volontà di venticinque millioni d'uomini: ma ricevette il premio del ſuo ſpergiuro, ed eſpiò col proprio il delitto d'aver verſato tanto ſangue innocente.

Giorno terribile della più giuſta vendetta, tu ci hai condotti i giorni felici della rigenerazion del Piemonte, e dopo la procella l'aſtro raggiante della Libertà s'è veduto tranquillamente ſpuntare ſopra queſte avventuroſe contrade!

O Libertà! proteggi queſto popolo, che ſi è ſpontaneamente alle tutelari tue leggi ſommeſſo. Fra que' fauſti rapporti, che alla Nazion Franceſe l'uniſcono, non ha eſſo altro riſchio a temere, che quello, che potrebbe naſcere dal troppo amore dimoſtrato per te. Impari eſſo adunque dal noſtro eſempio, che la deteſtabile monarchia, e la ſpaventevole anarchia debbono eſſergli del pari in abborrimento, e dove all'eſperienza, alla ſaviezza, alla vera Filoſofia docile ſi moſtri, il più avventuroſo deſtino ſta adeſſo fra le ſue mani.

ESTRATTO

DAI REGISTRI DEL CONSIGLIO DI GUERRA DELLA DIVISIONE DEL PIEMONTE.

SENTENZA

Pronunciatosi dal Consiglio di Guerra permanente della Divisione del Piemonte

Che condanna a morte Bartolommeo Ferrero d'anni 22 d'oncie 40, nativo d'Agliè Provincia d'Ivrea, Soldato nel Reggimento la Marina, accuſato, e convinto d'aver ucciſo a colpi di ſtile Soldati Franceſi nell'oſteria detta del Caſtello di Rivoli nella notte de' 9 ai 10 piovoſo corrente.

A nome del Popolo Francese

Queſt'oggi li 12 piovoso l'anno 7 della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Il Contiglio di Guerra permanente della Diviſione del Piemonte ſtabilito in virtù della Legge delli 13 brumajo anno quinto compoſto conforme a detta Legge, de'Cittadini Galand Sergente Maggiore, Janclere detto Villars Sottotenente, Tauzin Luogotenente, Stavelot Capitano,

Malaize Capitano, Dieu Capo di Battaglione, Prompt Capo di Brigata, Presidente, tutti sette Giudici, il Cittadino Huguenol Capitano fungente le veci di Capitano Relatore, ed il Cittadino Galliot faciente quelle di Commissaro del Potere Esecutivo, tutti nominati dal Generale di Divisione Grouchy, Comandante questa Divisione, ed il Cittadino Pouxe Cancelliere nominato dal Relatore.

Li quali, a termini degli articoli 7 ed 8 della stessa Legge, non sono parenti, nè tra di loro, nè coll' accusato al grado proibito dalla Costituzione.

Il Consiglio radunato d' ordine del Comandante, si è tenuto nel luogo solito delle sue adunanze, in una sala del Palazzo Nazionale, all' effetto di giudicare *Bartolommeo Ferrero* d' anni 22, d' oncie 40 di statura, nativo d'Agliè, Provincia d' Ivrea, Soldato nel Reggimento della Marina, accusato d' aver assassinato a colpi di stile Soldati Francesi nella notte de' 9 corrente piovoso.

Apertasi la Sessione, il Presidente ha fatto portare dal Cancelliere, e porre avanti di lui sulla tavola una copia

della Legge de' 13 brumajo anno 5, ed ha dimandato in seguito al Relatore la lettura del processo verbale d' informazione, e di tutte le carte tanto a favore, che contro all' accusato, al numero di cinque.

Finita questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre l'accusato, il quale libero, e senza ferri è stato tradotto avanti il Consiglio accompagnato dal suo Difensore.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, il luogo di sua nascita, e residenza, ha risposto nominarsi Bartolommeo Ferrero, d' anni 22, nativo d'Agliè Provincia d' Ivrea, Soldato nel Reggimento della Marina.

Dopo fatte palesi al ditenuto le accuse contro di lui fatte, ed essere stato interrogato dal Presidente, ed aver sentito li testimonj contrarj, che gli si furono pubblicamente messi in confronto.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e nelle sue conclusioni, e l' accusato nelle sue difese addotte sì da lui, che dal suo Difensore, li quali avendo dichiarato avere nulla di che aggiungere alle loro difese, il Presidente ha dimandato ai Membri del Consiglio se avevano delle osservazioni da fare, sulla

loro risposta negativa, e prima di raccoglierne li voti ordinò al Difensore, e all' accusato di ritirarsi: l' accusato è stato dalla sua Guardia di nuovo condotto alla prigione; il Relatore, il Cancelliere, e li Cittadini presenti all'Adunanza si sono ritirati d'ordine del Presidente.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse soltanto alla presenza del Commissaro del Potere esecutivo, il Presidente ha fatto le seguenti questioni:

Il detto Bartolommeo Ferrero, qualificatosi come sopra, accusato d' aver commesso assassinamento sui Militari Francesi, e egli colpevole?

Raccoltisi li voti cominciando dal grado inferiore, il Presidente essendo stato l' ultimo a dare il suo voto, il Consiglio di guerra permanente *dichiara ad unanimità, che il detto Bartolommeo Ferrero è colpevole.*

Sovra del che il Commissaro del Potere esecutivo ha fatto instanza per la condanna.

Raccoltosi di nuovo li voti dal Presidente, nella stessa maniera come avanti.

Il Consiglio di guerra permanente

inseguendo detta instanza, *condanna ad unanimità Bartolommeo Ferrero, Soldato del Reggimento della Marina alla pena di morte,* conforme all'articolo 18 della sessione 3 della Legge de' 12 maggio 1793, che così si legge.

„ Ogni Militare, o qualunque altro
„ individuo dell'Armata, che sarà con-
„ vinto d' aver fatto, in qualunque siasi
„ luogo, un attentato alla sicurezza,
„ o alla libertà de' Cittadini, sarà pu-
„ nito di sei mesi di carcere; e se vi
„ sarà seguito furto, o atto di violenza,
„ la pena sarà di due anni di ferri,
„ ed in caso d' assassinamento sarà pu-
„ nito di morte.

Ordina inoltre la stampa, la pubblicazione, e la distribuzione della presente Sentenza al numero di cinquecento copie, ordina egualmente, che sarà tradotta in lingua italiana e che ne saranno mandate delle copie nelle principali Comuni del Piemonte.

Ordina al Capitano Relatore di leggere subito la presente Sentenza al condannato in presenza della Guardia sotto le armi, d' avvertirlo, che la Legge gli accorda una dilazione di 24 ore per

chiamar la reviſione, e ſoprattutto, di fare eſeguire la detta Sentenza in tutte le ſue parti.

Ordina inoltre, che ne ſarà mandata nello ſpazio preſcritto dall' articolo 39 della Legge de' 13 brumajo, alla cura del Preſidente, e a quella del Relatore una copia, tanto al Miniſtro della Guerra, che al Generale di Diviſione, ed al Conſiglio d'Amminiſtrazione del Reggimento del condannato.

Fatto, conchiuſo, e giudicato ſenza punto ſepararſi, in adunanza pubblica, a Torino, il giorno, meſe, ed anno come ſovra, e li Membri del Conſiglio hanno ſottoſcritto aſſieme al Relatore, ed il Cancelliere la minuta della Sentenza.

Sottoſcritti come nel regiſtro Galand Sergente Maggiore, Janclere detto Villars Sottotenente, Tauzin Luogotenente, Stavelot Capitano, Malaize Capitano, Dieu Capo di Battaglione, Prompt Capo di Brigata Preſidente, Galliot Capitano Commiſſaro del Potere eſecutivo, Huguenol Capitano Relatore, e F. M. Pouxe Cancelliere.

Per copia conforme

Il Cap. Relatore HUGUENOL.

F. M. Pouxe Greffier.

ARMATA D' ITALIA

Dal quartier generale di Torino li 13 piovoſo anno 7 della Repubblica Franceſe, una e indiviſibile.

EMANUELE GROUCHY

GENERALE DI DIVISIONE COMANDANTE NEL PIEMONTE.

Conſiderando che l'ordine che ha emanato delli 19 nevoſo rapporto ai Stiletti non ha prodotto quell' effetto, che aveva diritto d' aſpettarne.

Giuſtamente ſdegnato che vili aſſaſſini ſianſi intriſi del ſangue Franceſe, ed abbiano rinnovate le ſcene d'orrore, che dopo la luce della Libertà non avrebbero più dovuto comparire in Piemonte.

Ordina, che ogni Individuo che ſia riconoſciuto avere indoſſo un qualche Stiletto, arma già vietata ſotto le pene le più ſevere dalle leggi eſiſtenti nel Piemonte, ſia immantinenti fucilato.

Qualunque Mercante, o Artefice, che fabbricherà Stiletti, o che fra tre giorni dalla pubblicazione del preſente ordine non avrà depoſto preſſo la Municipalità del ſuo domicilio quelli, che potrebbe ritenere, ſarà arreſtato, e fucilato.

Il Capo della Pulizia in Torino, e le Municipalità delle diverſe Comuni del Piemonte prenderanno di concerto coi Comandanti della forza armata le miſure neceſſarie per iſcoprire le armi ſovra mentovate.

S' invita ogni buon Cittadino a denunziare quelli, che tentaſſero di ſottrarſi alla diſpoſizione del preſente ordine.

EM. GROUCHY.

IL Governo Provviſorio informato, che la tranquillità di queſta Comune poſſa venir turbata da perſone nemiche della Libertà, e dell' ordine, che, abuſandoſi della facilità accordata finora a chi vi ſtabiliva il ſuo domicilio, s' introduſſero nella medeſima per promuovere diſordini, e fomentare gli attentati dell' ariſtocrazia;

Conſiderando, che ſebbene col Proclama della Municipalità di Torino delli 2 corrente piovoſo ſiaſi meſſo un argine alla facilità ſteſſa, non ſi ſarebbe tuttavia ovviato a tutte le conſeguenze, che ſe ne temevano;

Perciò in aggiunta al diſpoſto del Proclama ſteſſo

DECRETA;

Primo. Tutti coloro, che, non eſſendo domiciliati in Torino prima delli 15 frimario ſcorſo, vi avranno fiſſata la loro dimora da tal giorno in poi, dovranno fra il termine di giorni tre dalla pubblicazione di queſto Decreto

preſentarſi alla Municipalità di Torino per giuſtificare col mezzo di due conoſciuti, e probi Cittadini l' oggetto della loro permanenza in Torino, ed il modo che vi hanno di ſuſſiſtenza.

2. Qualora l' oggetto, per cui queſti hanno dovuto fiſſare il loro domicilio in Torino gli obblighi ad una reſidenza continuata di due, o più meſi, ſaranno in queſto caso muniti dalla Municipalità d' una carta di ſicurezza.

Saranno muniti d' una ſola carta d' autorizzazione qualora la loro dimora debba eſſere minore di detto termine.

3. Tutti coloro poi, che non giuſtificheranno nel modo ſuddiviſato nè l' oggetto della loro reſidenza, nè il modo di ſuſſiſtenza, dovranno fra il termine di giorni ſei allontanarſi da queſta Comune ſotto pena della detenzione per un meſe.

L' Uffizio di Pulizia è incaricato dell' eſecuzione dell' articolo terzo di queſto Decreto.

Il preſente Decreto ſarà ſtampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale ſi preſterà la ſteſſa fede, che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 15 piovoſo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemonteſe (3. Febbrajo 1799 v. s.)

FAVRAT Preſidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

IL GOVERNO
PROVVISORIO
PIEMONTESE

Conſiderando

Primo. Che per l' avanzamento delle ſcienze, pei progreſſi del buon coſtume, e pel vantaggio generale della Nazione è coſa urgente, che ſi riapra il Collegio Nazionale delle Provincie, che il ſoſpetto, ed il timore dell' inquieta tirannide aveano diſciolto.

2. Che l' edifizio, che già ſerviva all' uſo di detto Collegio ritrovaſi attualmente in tale ſtato di degradazio-

ne, che molte, e lunghe riparazioni sarebbono necessarie per riattarlo.

DECRETA

Primo. Il Collegio *così detto* de'Nobili è soppresso

2. L'edifizio, che serviva per l'anzidetto Collegio, è destinato provvisoriamente per il Collegio Nazionale delle Provincie.

3. Tutte le provvisioni in commestibili, legna, letti, ed altri mobili appartenenti al primo sono parimenti destinati all'uso degli allievi di quest'ultimo.

4 Il Governatore del Collegio Nazionale delle Provincie è incaricato di notificare alle Direzioni centrali il vicino riaprimento di detto Collegio, invitandole ad aprire indilatamente il concorso per le piazze vacanti nelle rispettive Provincie.

5. Questo concorso sarà aperto generalmente per tutti i giovani d'ogni intiera Provincia senza distinzione tra Città, e Terre.

6. Lo studio della Teologia essendo escluso dal Collegio Nazionale, non saranno nel concorso accordate piazze per la detta facoltà.

7. Potranno però que' Studenti di Teologia, i quali già godono attualmente del benefizio delle piazze, continuare a goderne cambiando facoltà. Altrimenti volendo persistere nello studio di Teologia, s'intenderanno esclusi, ed in loro luogo entreranno altrettanti Studenti in altre facoltà.

8. Nella destinazione delle piazze sarà accordata la preferenza a que' giovani, i quali avranno dato maggiori prove d'ingegno, e virtù Repubblicane, o saranno sprovvisti di beni di fortuna.

L'ignorazione della lingua Latina non farà ostacolo a nissuno per essere ammesso.

9. Il Comitato degli Interni è incaricato delle necessarie disposizioni, perchè il presente Decreto abbia il suo pieno effetto.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'Originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 13 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (1 Febbr. 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

ARMATA D' ITALIA

STATO MAGGIORE GENERALE

Al Quartier Generale di Milano li 13 Pluvioso anno 7 della Repubblica Franceſe una ed indiviſibile.

Ordine del giorno

Seſſanta mila *Lazzaroni*, uniti agli avanzi dell' Armata Napolitana, e ad una maſſa innumerevole di Contadini furibondi, hanno oſato uſcir da Napoli per aſſalire l' Armata di Roma ſotto Capua. Il fanatiſmo li aveva reſi forſennati. Dappertutto hanno incontrata la morte, e ſono ſtati reſpinti in Napoli dopo i più oſtinati combattimenti per parecchj giorni. Non contenti di tali disfatte, hanno ardito diſputare l' ingreſſo di quella Città alle truppe Repubblicane; ma eſſe vi penetrarono nulladimeno col ſoccorſo de' Patriotti. Si combattè nelle ſtrade per tre giorni, ed i *Lazzaroni* ſono ſtati intieramente disfatti e ſommeſſi.

L' Armata di Roma è ſtata proclamata *Armata di Napoli*, e Napoli *Capo-luogo* di una nuova Repubblica.

Il Direttorio eſecutivo avendo permeſſo al General *Joubert* di ritirarſi per ragione di ſanità, il Generale di diviſione *Delmas*, il più anziano di grado, prende il comando provviſorio dell' Armata fino all' arrivo del Generale in capo.

Per copia conforme
GROUCHY

Il Generale di Brigata
Capo provviſorio dello Stato
Maggiore Generale
MUSNIER

IL GOVERNO
PROVVISORIO
PIEMONTESE.

Conſiderando, che una delle ſue prime cure è quella di ricompenſare a nome del Popolo Piemonteſe que' Patriotti, quali, abbandonata la loro Patria, le loro famiglie, i loro beni, eſpoſero volontariamente le loro ſoſtanze, le loro vite per liberare la Nazione dal duro giogo di ſchiavitù, da cui era oppreſſa ſotto l' eſtinta tirannide, oppure hanno ſofferti procedimenti criminali non per altro motivo, che per il loro attaccamento alla cauſa della Libertà.

Che per altra parte non è giuſto, che con queſti generoſi Cittadini ſiano confuſi coloro, che ſotto pretesto di patriotiſmo voleſſero eſſere annoverati fra li benemeriti della Patria ſenza averne ſomminiſtrate autentiche prove.

Che ſebbene il Governo già fino dai primi giorni della felice rigenerazione

del Piemonte ſiaſi continuamente occupato per procurare li più onorevoli mezzi di ſuſſiſtenza alli Cittadini sovranominati; tuttavia il concorſo di varie circoſtanze, e segnatamente il deplorabile ſtato, in cui il deſpota del Piemonte, ed i ſuoi infami ſatelliti per ſoſtenere li preteſi diritti di ſovranità, e privilegj da eſſi uſurpati, laſciarono le Finanze Nazionali, giunte le ſtraordinarie indispenſabili ſpeſe, cui la Nazione Piemonteſe deve ſupplire per mantenere al Popolo quella Libertà, che eſſo vuole, e di cui ſi è reſo cotanto degno, non permettono alla Nazione di ricompenſare li Patriotti ſuddetti nel modo, che meriterebbero le loro generoſe azioni.

Che malgrado tutte le accennate difficoltà, non deve però la Nazione medeſima preſcindere dal dimoſtrare loro la ſua riconoſcenza.

DECRETA

Primo. Sarà aperto un ruolo nel luogo, che verrà fiſſato dalla Municipalità di queſta Comune, in cui potranno nel termine di giorni tre dopo la fiſſaſſione ſuddetta farſi annotare tutti

coloro, che hanno militato nelle Armate Patriotiche dette già degli Insorgenti, ovvero che hanno sofferto criminali procedimenti, non per altro motivo, che per il loro attaccamento alla causa della Libertà, e che non sono ancora in verun modo provvisti.

2. Si riceveranno queste inscrizioni da due Membri della Municipalità di questa Comune, con intervento d'uno dei Sindaci dell' Officio di Pulizia, e di un Segretaro.

3. Dovrà esprimersi dall' inscritto il di lui nome, cognome, età, patria, e condizione; dovrà pure esprimere l'Armata, in cui ha servito, la qualità, e tempo del servizio, la causa, e natura del procedimento da esso sofferto colle opportune giustificazioni, il tutto secondo la tabella, che sara perciò formata dalla Municipalità.

4. Quelli, che non abitando attualmente nella presente Comune non possono fra i tre giorni stabiliti nell' articolo primo farsi annotare nel ruolo suddetto; presentando le loro giustificazioni alle Municipalità delle loro rispettive Comuni a norma dell' articolo 3., verranno aggiunti nel ruolo, a quale effetto le Municipalità suddette dovranno trasmettere fra giorni cinque dopo la rispettiva pubblicazione del presente Decreto le suddette giustificazioni all' Officio di Pulizia di questa Comune.

5. Il ruolo, di cui ne' precedenti articoli, segnato da due Membri della Municipalità, dal Giudice di Pulizia, e dal Segretaro, verrà stampato d' ordine della Municipalità.

6. Terminato il suddetto ruolo, si nominerà dal Governo una commissione destinata a verificare li titoli rispettivamente allegati dai descritti, e questa formerà una descrizione di quelli, che si dovranno comprendere nella gratificazione, che verrà ai meritevoli accordata dalla Legge.

7. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Torino dal palazzo Nazionale li 12 piovoso anno 7 Repubblicano e primo della libertà Piemontese (31 Gennajo 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

La Municipalità ſollecita oltremodo di procacciare ai prodi, e generoſi Promotori della Rivoluzione del Piemonte il più pronto, ed efficace mezzo onde quanto prima fia poſſibile vengano a godere il beneficio delle provvide diſpoſizioni emanate a loro favore dal Governo Provviſorio in data dei 12 piovoſo corrente, notifica:

Primo. Che la coſcrizione ſi eſeguirà nella ſala dell' Officio di Pulizia dalla ore nove ſino alle cinque.

Secondo. Che li tre giorni fiſſati nel Decreto del Governo Provviſorio decorreranno dal giorno 20 piovoſo, in cui ſi aprirà la coſcrizione.

Terzo. Ciaſchedun Cittadino, che intenda di farſi coſcrivere, è invitato a ſottoſcrivere li titoli o carte, che traſmetterà alli Segretarj deſtinati per riceverli, li quali ſaranno regiſtrati, e loro ne ſarà rimeſſa una ricevuta.

Quarto. Li titoli eſprimeranno il nome, cognome; età, patria, condizione, l'armata, in cui avrà ſervito, la qualità, e tempo del ſervizio, la cauſa, e natura del proceſſo ſofferto colle opportune giuſtificazioni.

Dalla Caſa Municipale li 18 piovoſo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemonteſe (6 Febbrajo 1799 v. s.)

GENESY Preſidente

FRANCHI Segr. aggiunto.

IL GOVERNO
PROVVISORIO
PIEMONTESE

Considerando, che la sollecita spedizione dei processi criminali è sommamente necessaria, acciò la pronta punizione dei colpevoli ritragga ogni altro dal commettere delitti.

Che l'autorità di pronunciare sentenze nei giudicj criminali vuole essere affidata a più d'una persona, affinchè si proceda colla dovuta cautela in un affare, che cotanto interessa la sicurezza, e la libertà d'ogni Cittadino.

E finalmente che l'esistenza di un Tribunale correzionale in una popolata Comune tende a prevenire i maggiori delitti, togliendo col pronto castigo ogni speranza d'impunità ai rei di furti di poca entità, ed alle persone oziose, e mal avviate,

DECRETA

1. L'Uffizio di Pulizia di questa Comune composto di un Capo e quattro Giudici eserciterà nella Comune

medesima, e nel suo territorio le funzioni di Tribunale correzionale.

2. Correggerà in conseguenza con verbali riprensioni, e con qualche giorno d'arresto non maggiore di giorni tre chiunque commettesse mancamenti contrarj al buon ordine, ed il buon costume, e tali che non si potessero qualificare come positivi delitti.

3. Nelle cause criminali per delitti sottoposti in vigor delle leggi dell'estinto Governo alla giurisdizione del Vicariato, procederà contro de' rei in via sommaria, e pronta, e li giudicherà quindi col voto di tre almeno dei cinque soggetti suddivisati, colla facoltà di condannare li rei fino alla pena d'anni due di ferri.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal palazzo Nazionale addì 15 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (3 Febbrajo 1799 v. s.)

FAVRAT presidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

IL GOVERNO
PROVVISORIO
ALLA NAZIONE PIEMONTESE

Dacchè la neceſſità di riparare agl' infiniti mali cagionati alla Nazione dalla acceſſiva quantità dalla carta monetata poſta in corſo dall' eſtinto governo, ha ſuggerita al Governo Provviſorio la miſura di ridurre li Biglietti di Finanze ad un terzo del loro valore nominale, e di toglierne eziandio una parte dal corſo, doveva eſſo luſingarſi, che diminuendoſi così la maſſa d' un tale numerario, ed acquiſtandoſi da quella porzione, che ancor ne rimaneva in corſo una maggiore ſolidità coll' ipoteca de' Beni Nazionali, farebbeſi queſta porzione conſiderata nel commercio al pari d' ogni altra moneta, con cui trovar ſi poteſſe in concorrenza.

Ciò doveaſi tanto più credere quantochè la ſcarſezza del numerario effettivo, e li giornalieri biſogni del traffico rendevano neceſſaria l' eſiſtenza in corſo della quantità di biglietti laſciativi,

ſia per agevolare col mezzo d'un maggior rappreſentante il movimento del Commercio, ſia per non avvilire ad un tratto, ed oltre il dovere il prezzo di tutti li generi commerciabili.

Malgrado l' evidenza di queſte conſiderazioni, malgrado le aſſicurazioni date dal Governo intorno alla invariabilità del valore così ridotto dei biglietti, malgrado finalmente le maggiori cautele accordate ai poſſeſſori de' medeſimi con reiterati proclami, è il Governo Provviſorio coſtretto a vedere con eſtremo ſuo rammarico, che la diffidenza avviliſca di nuovo il valore dei biglietti, inducendone il corſo ad uno ſtato precario in confronto delle altre monete.

Siffatta diffidenza non può eſſere, che l' opera dei malevoli, degli aggiotatori, e degli anarchiſti, e ſi appoggia ad invenzioni aſſurde cotanto, ed odioſe al Governo, che paleſe ne rendono l' origine infetta.

Cittadini! Il Governo Provviſorio dopo aver fatto ogni ſforzo per rialzare il valore dei biglietti, che perdevano già in corſo prima delli 29 frimario aſſai più di due terzi del loro valore; dopo aver ottenuto dagli Agenti della Repubblica Franceſe in Italia, che

si dovessero accettare dai Francesi in commercio li Biglietti al pari dell'oro; dopo avere afficurata la Nazione, che non ne diminuirebbe più oltre il valore, ma che porrebbe ogni cura acciò venissero gradatamente estinti mediante le vendite dei Beni Nazionali, ovvero col mezzo dello stabilimento d'un Banco destinato a consolidarli; dopo tali, e sì accertate prove delle sue intenzioni a tale riguardo non doveva presumere, che maggior forza delle sue leggi aver potessero li nemici del pubblico bene.

Ben lontano però egli dal voler secondare le mire di costoro, persuaso che dopo li sacrifizj già fatti dal Popolo a favore della pubblica causa, è suo preciso dovere di porre un freno alla cupidigia di chi vorrebbe astringerlo a farne dei maggiori per privato interesse, riconoscendo nella ansietà con cui venne accolta da' veri Cittadini l' idea d' un Banco Nazionale tendente a consolidare il credito dei rimanenti Biglietti una prova manifesta della utilità, che la Nazion tutta ne ricaverebbe; ha rivolta ad un tale importante oggetto tutta la sua attenzione.

Fra li molti progetti stati a lui da' Cittadini zelanti per la pubblica causa presentati ha egli perciò scielto quello, che gli parve riunire li maggiori vantaggi sia per consolidare, e riassicurare il credito, e l' estinzione de' Biglietti di Finanze sì in corso, che fuori corso, mediante il dovuto corrispettivo, sia per ristabilire il credito della Piazza, sia finalmente per procurare al Piemonte una quantità di numerario in corso corrispondente ai bisogni di suo commercio nell' interno, e coll'estero.

Ora mentre si tengono assidue conferenze coi Commissarii civile, e di Finanze della Repubblica Francese in Piemonte, affinchè l'accennato Piano possa quanto prima pubblicarsi munito della loro approvazione, il Governo ha luogo di persuadersi, che mercè questa sua misura, saranno ora mai tolte tutte le cagioni di diffidenza riguardo ai Biglietti, e cesserà una volta quella oscillazione de' cambj, che è tanto fatale alla Nazione.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 17 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1. della Libertà Piemontese (5 Febbr. 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

IL GOVERNO PROVVISORIO PIEMONTESE

Considerando, che le leggi delli 5 e 15 nevoso scorso hanno dato luogo a parecchi dubbj, e che inoltre alcune disposizioni contenute in esse leggi vogliono essere emendate dal Legislatore, ond' egli si scosti il meno, ch' è possibile da que' principj di giustizia comutativa, che è assai difficile di determinare in un argomento così vasto e complicato;

Che l' articolo 6 della legge delli 5 nevoso fu concepito in termini generali, perchè essendo gli Ebrei in diritto di far vendere i pegni spirato l' anno, si suppose, che non esistessero ne' loro banchi feneratizj pegni, la cui remissione fosse anteriore; suppozizione riprovata dal fatto, e dalle notizie acquistate di poi.

Che rispetto all' articolo 2 della legge delli 15 nevoso è insorto il dubbio, se il giorno ventinovesimo di frimajo debba essere compreso, o no nella tabella, di cui l' anzidetto articolo ordinò la formazione,

Che gli articoli 9 e 10 della legge delli 15, corretti col decreto delli 18

nevoso, furono appoggiati alla suppozizione, che dopo la riduzione ordinata co' precedenti decreti il valor de' biglietti di credito verso le Finanze Nazionali camminerebbe del pari coll'oro e coll' argento, o che almeno il divario, che rimarrebbe fosse sufficientemente compensato mercè j riguardi usati verso i creditori.

Che la suppozizione medesima dettò l' articolo 17 riguardante la vendita di derrate all' ingrosso, rispetto alle quali però non si usarono riguardi verso il Creditore, perchè è notoria l' altezza de' prezzi delle derrate nell' intervallo trascorso fra il primo di gennajo 1794, e la legge delli 29 frimajo.

Che l'esito non ha insino ad ora risposto appieno alla giusta aspettazione del Governo, essendo pur troppo vero, che il valor dei biglietti non ha per anco uguagliato quello dell'oro, e dell' argento, disordine prodotto dalle false voci, che si spargono, e dall' avarizia degli aggiotatori, e dall' aristocrazia, che tenta ogni mezzo per iscreditare il nuovo ordine di cose.

Che atteso l'or mentovato disordine, le basi di riduzione determinate dagli articoli 9 10 e 17 sono manifestamente

ingiuſte verſo i creditori ſtati pagati dalli 29 frimajo inſino ad ora, e che lo ſaranno ſino all'epoca in cui la pubblica opinione avrà accordato a' Biglietti il valor vero, che è loro dovuto.

Che queſta felice epoca dovendo eſſere aſſai vicina, atteſo lo ſtabilimento del banco patriotico, che è ſul punto di effettuarſi, il Governo dee reſtringerſi di preſente a formare una legge meramente provviſionale.

Che la condizione di varj Creditori per cenſo, o mutuo, è tanto più degna di conſiderazione, quanto che ſebbene molti capitali impiegati in tal modo poſſano eſſere il prodotto di vendite di monete d' oro, e d' argento ſeguite nei tempi della maggior altezza de' cambj, con tutto ciò parecchi altri Cittadini impiegarono a mutuo, od a cenſo i loro capitali crediti, che in origine erano ſtati coſtituiti in oro, o in argento, e di cui i Debitori forzavano i Creditori a ricevere la reſtituzione in moneta di carta, od eroſa.

Che molti altri mutuatarj, o cenſuarj hanno impiegate le ſomme preſe a preſtanza nel pagamento o di debiti anteriori all' avvilimento de' Biglietti, e della moneta eroſa, o delle impoſizioni,

ovvero nell' acquiſto di beni ſtabili; dal che ne avvenne, che le mentovate ſomme, benchè in Biglietti, od in moneta eroſo-miſta, od eroſa, furono loro a un dipreſſo di uguale utilità, che ſe foſſero ſtate compoſte d'oro, od argento.

Che riſpetto a' ragguardevoli debiti contratti dalle Finanze dal primo gennajo 1794, e ridotti anch' eſſi coll'articolo 18 della Legge delli 15 nevoſo, ragion vuole, che allora ſoltanto ſi determini il modo del pagamento, quando ſcaderà la mora, o le Finanze ſaranno in grado di ſborſarne i capitali.

Che nella compilazione dell' articolo 13 relativo alle locazioni di beni ſtabili ſono traſcorſe parecchie eſpreſſioni oſcure, e ſoggette a varia interpretazione.

Che l'or mentovato articolo preſcriſſe, che gli affittuali pagaſſero in moneta ridotta i fitti decorſi, e i decorrendi per compenſare in tal modo gli enormi guadagni fatti dai conduttori colla vendita delle derrate a' prezzi eſorbitanti.

Che quantunque ſiano ſtate preſentate parecchie dimande indirizzate ad ottenere, che gli affittuali non poſſano riſolvere gli affittamenti prima del meſe di novembre del 1799 vecchio ſtile, con tutto ciò il Governo non ha cre-

duto convenevole di rivocare l'articolo 13 potendo i Proprietarj far coltivare i loro fondi ad economia, o a maſſarizio, i quali merodi di coltivazione ſomminiſtreranno i mezzi di ſuſſiſtenza a un maggior numero di Cittadini, ben ſapendoſi, che gli affittamenti di vaſte tenute, e la coltura *in grande* impiega un minor numero di braccia.

E per ultimo che lo ſpediente adottato di far riſolvere le controverſie per mezzo di arbitri pare tanto più commendevole, quanto che i medeſimi nelle loro funzioni veramente paterne, ſaranno in grado di prendere per norma delle deciſioni, e il corſo de' cambj, e il valore delle derrate, e le ſingolari circoſtanze de' contratti, e ſapranno dividere con uguale bilancia que' ſagrifizj, a cui la ſalvezza della patria, e il prezioſo acquiſto della Libertà chiama ogni claſſe di Cittadini, e ſegnatamente le più facoltoſe, onde ſi acquiſti alla generazione preſente un diritto immortale alla riconoſcenza delle generazioni avvenire, che le ſaranno debitrici della tranquilla loro felicità.

DECRETA

I.

Il §. 6 della Legge delli 5 nevoſo non ſi potrà applicare ad altri pegni fuorchè a quelli, i quali furono rimeſſi nel corſo di dodici meſi preceduti alla pubblicazione della mentovata legge.

II.

Quanto a' pegni, la cui remiſſione fu anteriore, ſi oſſerveranno le diſpoſizioni relative a' cenſi, ed a mutui contenute negli articoli ſeguenti, con che però i Cittadini Ebrei ſiano tenuti d'imputare nel capitale a' termini di ragione gl'intereſſi, che aveſſero eſatti oltre il diciotto per cento per un anno, e il ſei per cento per gli anni ſucceſſivi. Queſta diſpoſizione avrà luogo anche nel caſo, in cui il debitore per impedire la vendita del pegno all'aſta pubblica aveſſe rinnovato il contratto pignoratizio in capo dell'anno.

III.

Nella tabella preſcritta dall'articolo ſecondo della legge delli 15 nevoſo ſcorſo ſarà compreſo il giorno ventinoveſimo di frimajo.

IV.

Gli articoli 9 e 10 della Legge delli 15, corretti col Decreto delli 18 nevoso, come altresì l'articolo 17 della mentovata legge, sono rivocati.

Le differenze, che insorgeranno intorno la riduzione de' crediti mentovati in essi articoli sono rimesse alla decisione degli arbitri coerentemente all'articolo 15.

La disposizione di questo Decreto si applicherà eziandio alle questioni, che nascessero circa i pagamenti già seguiti dalli 29 frimajo in poi.

Il presente Decreto meramente provvisionale durerà solamente insino a tanto che, cangiate le circostanze, venga altrimenti ordinato.

V.

L'articolo 18 della Legge delli 15 nevoso è parimenti rivocato nella parte, che riguarda i capitali, e gl' interessi de' luoghi de' monti fissi, e gli altri debiti delle Finanze Nazionali, il titolo de' quali monti, e debiti è posteriore al primo gennajo 1794.

Il Governo determinerà ne' primi giorni del prossimo aprile (v. s.) le

basi della riduzione, a cui dovranno soggiacere gl' interessi de' capitali sopradetti.

Il Governo determinerà similmente con una legge generale le basi della riduzione de' capitali.

VI.

A maggiore spiegazione dell'articolo 13 della Legge delli 15 nevoso si dichiara in ordine alle locazioni di beni stabili fatte dal primo gennajo 1794 fino alla legge de' 29 frimajo, che i conduttori ne pagheranno i fitti decorsi, e i decorrendi in avvenire a norma del valore stabilito colle leggi delli 29 frimajo, e 13 nevoso scorsi, e ciò fin che durerà la locazione.

Sarà però in facoltà de' conduttori, ossiano affittuali il chiedere la risoluzione dell'affittamento, il che essi dovranno dichiarare dentro il termine di giorni otto da decorrere dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

Eleggendosi da' conduttori di risolvere l'affittamento, essi non potranno pretendere indennizzazione per l'intempestiva risoluzione, salve però quelle indennizzazioni, le quali potessero essere dovute per altre cagioni legittime.

VII.

La facoltà di chiedere la risoluzione dell' affittamento in virtù dell' articolo precedente non s' estende ai contratti anteriori al primo gennajo 1794.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 19 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (7 febbrajo 1799. v. s.)

FAVRAT Presidente.

PICO Segr. Gen. del Gov. Prov.

BANCO PATRIOTICO

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando, che lo stabilimento d' un Banco Patriotico nel Piemonte è nelle circostanze presenti l'unico mezzo, che possa adottarsi per la rigenerazione del credito pubblico, e privato sia nell' interno del paese, che presso gli esteri, tanto maggiormente se il Banco viene organizzato in modo, che non rechi verun pregiudizio al Commercio dei particolari;

Che tale Banco dee essere fondato sopra basi analoghe al Governo Democratico, talchè in concorso de' più opulenti Cittadini le persone meno facoltose godano la preferenza, e per conseguenza i benefizj, e i vantaggi, che presenta questo stabilimento;

Che il Banco Patriotico non dovendo apportare danno all' onesto traffico dei Commercianti non solo dee essere limitato nelle sue operazioni commerciali, ma si dee eziandio fissare un termine alle

medesime dopochè si sarà ottenuto lo scopo di consolidare il credito tanto nell' estero, che nell' interno;

Che tale stabilimento dee avere per oggetto essenziale di favorire l' agricoltura, l' industria, e il commercio, e di sollevare l' indigenza;

Che in conseguenza non dee accordarsi al Banco verun privilegio esclusivo;

E finalmente che il cittadino Francesco Ponte ha formato un progetto di Banco, il quale riempie tutti gli oggetti sopraccennati, ed è stato approvato dalla commissione de' Membri del Governo, e dagli Agenti civile, e di finanze del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese nel Piemonte,

DECRETA

Primo. Il progetto qui annesso di Banco del cittadino Francesco Ponte è pienamente approvato.

2. Il cittadino Francesco Ponte è dichiarato *benemerito* della Patria.

3. Per la pronta organizzazione del Banco viene autorizzato il detto cittadino Ponte unitamente a due negozianti, che verranno nominati a dare le disposizioni convenienti sotto la Direzione di un Comitato di cinque persone da eleggersi dal Governo.

4. Il cittadino Amelot Commissario civile del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese presso l' armata d'Italia è invitato a spedire il progetto di Banco, e il presente Decreto al prelodato Direttorio per ottenerne l' approvazione, e perchè venga autorizzata la remissione de' beni Nazionali per la concorrente di 36 millioni di lire destinati a servir d' ipoteca al Banco, e ne venga garantita l' esecuzione.

5. Il presente Decreto sarà stampato insieme col progetto di Banco, e alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 21 Piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (9 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

Vista EYMAR

Vista AMELOT

INTRODUZIONE

Egli è inutile il cercare ben lungi le cagioni della posizione sgraziata, in cui si trova in oggi il Piemonte: sono queste prodotte dalla natura, e dai vizj dell'antico Governo, dalla depravazione de'suoi despoti, e dalle operazioni costantemente passive: insomma dalle troppo funeste pretese di uno stolido tiranno di figurare nella scena politica dell' Europa.

Egli è per altro incontrastabile, che pochi sono li paesi più favoriti dalla natura: la sua situazione locale, li suoi rapporti commerciali, la fertilità del suo suolo, tutto pareva assegnarli un grado di prosperità, a cui pochi avessero diritto di aspirare: eppure questa parte d'Italia sì essenziale, si trova ridotta al punto di miseria la più deplorabile: vuotate le pubbliche casse, esportato il numerario; l'agricoltura, ed il commercio, basi fondamentali della pubblica felicità, non solo sono sposate, ma sono anzi ridotte all'inazione perfetta.

Egli è dunque indispensabile di far

rinascere questa Nazione dalla miseria, e dalla totale rovina, e restituirla al suo credito.

Questa è un' impresa degna degli sforzi della virtù, e del civismo: ella è questa un'opera, la quale deve assicurare alla Patria quella Libertà, a cui la Gran Nazione venne fortunatamente a richiamarla.

Per giugnere a questo importante oggetto ci si presenta un mezzo, ed è quello della carta monetata, ella diviene in oggi una potente risorsa, e forse l'unica: questa non presenta novità alcuna, nè il menomo inconveniente, giacchè ha circolato per cinquant'anni: godrà dei vantaggi dell'abitudine, altro non si esige, che di donarle un valor nominale, e stabile, sottrarla dalle speculazioni degli aggiotatori, metterla sotto la garanzia consistente nella protezione, che la Legge dona a tutti li stabilimenti utili, e legittimi, facilitarne i cambj, e finalmente fissarne l'impiego nell'acquisto di beni stabili senza alcuna ingerenza del Governo, il quale non deve avere altra influenza nello stabilimento, che ai soli progressi del commercio, ed alla circolazione del numerario.

Un Banco composto di Proprietarj

conoſciuti, e di probi capitaliſti, penetrati dall' amor della Patria, può ſolo compire a viſte cotanto importanti; il Comitato prepoſto dal Governo Provviſorio per fiſſare le baſi di un tal Banco, d'accordo cogli Agenti Franceſi ha accettato il ſeguente Progetto.

Primo. Sarà creato nel Piemonte un Banco Patriotico ſotto la protezione della Legge, e ſotto gli auſpizj del Governo: egli ſarà compoſto di trenta Azionarj principali, e trenta Suſſidiarj.

2. Il Banco riceverà dalla Nazione Piemonteſe beni fondi Nazionali per il valore reale di trentaſei millioni ſulla baſe del reddito depurato del cinque per cento, ne avrà la piena proprietà, e diſponibilità: gli Azionarj avranno il diritto di ſcieglierli; ma però in tale giuſta proporzione, che il debito pubblico eſſendo divenuto comune, giacchè è ripartito ſu tutto il ſuolo del Piemonte, ogni Provincia trovi nei ſuoi confini i fondi neceſſarj per l'ipoteca, e per realizzare i Biglietti del Banco.

3. La Nazione ſarà tenuta a provvedere agli Azionarj l'alloggio per quello, che riguarda le loro operazioni, non ſolo in Torino, ma anche nelle diverſe Comuni del Piemonte, dove ſtimeranno

a propoſito di ſtabilire le loro relazioni principali: tali ſiti ſaranno aggiuſtati in maniera, che poſſano compire con ſicurezza a tutti i loro impegni.

4. Il Governo non emetterà in neſſun caſo alcuna ſpecie di carta monetata, nè tampoco ne tollererà alcun' altra, che quella del Banco; per conſeguenza dichiarerà nulli tutti gli atti, e contratti, che poſſano arrecarli alcun diſcredito: tutta ſpecie di aggiotaggio, o truffa ſulla medeſima carta ſarà repreſſa, e caſtigata a tenore delle leggi.

5. Li Proprietarj del Banco non avranno alcun privilegio, ma potranno neppure eſſere taſſati nè perſonalmente, nè nelle loro proprietà di ſpettanza del Banco, che in giuſta proporziòne degli altri Cittadini.

6. Gli Amminiſtratori delle Finanze Nazionali ſaranno tenuti di far paſſare per il canale del Banco tutto il numerario, che ſarà meſſo a loro diſpoſizione, ſempre però, che gl' intereſſi della Nazione non poſſano eſſer pregiudicati.

7. Sarà permeſſa al Banco l'eſportazione dei prodotti Nazionali ſuperflui alla conſumazione interna: ma non godrà alcun privilegio nè di privativa, nè

di alcuna ſorta, nè tampoco avrà alcun favore nel pagamento dei dritti ſtabiliti per le tratte.

8. Il Banco preſenterà alla Nazion Piemonteſe beni liberi, e di ſpettanza dei varj particolari per il valore reale di trentaſei millioni, queſti beni porteranno un' ipoteca ſuſſidiaria; uniti a quelli, che la Nazione avrà rimeſſi alli Azionarj formeranno le proprietà del Banco, e preſenteranno in conſeguenza una ſolidità, ed un' ipoteca per ſettantadue millioni.

9. Li Azionarj del Banco ſaranno incaricati di ritirare tutti li biglietti delle Finanze Nazionali attualmente in circolazione, ed anche fuori di corſo per il valore, a cui furono ridotti per il Decreto 29 frimario anno 7.

10. I biglietti del Banco ſaranno ammeſſi ſotto la protezione ſpeciale del Governo, e delle leggi: le Teſorerie, ed Aziende Nazionali, e tutti li particolari ſaranno tenuti a riceverli in pagamento per il loro valore nominale. Queſta emiſſione non potrà giammai ſorpaſſare la metà dei beni, che formano l'ipoteca, cioè millioni trentaſei; li falſificatori ſaranno puniti come monetarj falſi.

11. Per aſſicurarre il credito de' Biglietti, gli Azionari ſaranno tenuti ad indicare li mezzi, che hanno a loro diſpoſizione per far entrare in ſei pagamenti la ſomma di tre millioni di numerario nella caſſa del Banco fra tutto il corrente anno 1799 S. A., e ſaranno tenuti per queſto fatto a preſtar cauzione: con queſto mezzo il Banco ſarà nel caſo di fare il cambio materiale, giornaliere, ed in detaglio, e così allontanar le inquietudini, che potrebbero naſcere ſopra la carta meſſa in circolazione.

12. Il Governo ſarà in diritto di dichiarare a carico, e riſponſabilità del Banco la carta monetata, qualora queſta nelle diverſe piazze del Piemonte relativamente alle monete in corso, foſſe nel caſo di fare una perdita maggiore del dodici per cento per ſei decadi conſecutive, di modo che gli Azionarj ſenza alcuna indennizzazione ſaranno tenuti a far procedere alla vendita dei beni del Banco all' incanto a favore dei poſſeſſori della carta monetata.

13. Il commercio del Banco non dovendo apportare alcun pregiudizio a quelli dei particolari, ſarà al medeſimo proibito ogni commercio interno, ſia

all' ingrosso, che al minuto, che anzi allorquando la carta monetata sarà giunta a quel segno, e punto di essere generalmente ricevuta come oro, od argento, il Banco dovrà rinunciare al commercio di esportazione, e non potrà questo ad ogni evenimento nuovamente intraprendere, salvo in seguito ad invito, od ordine del Governo.

14. Per favorire i talenti, il Banco pagherà in ciascun anno lire venticinquemille, metà a beneficio delle Accademie Agraria, e Scienze, e la metà a favore dell' Università stabilita nella Comune di Torino per fornire alle spese delle esperienze tanto fisiche, che chimiche, e per premj a favore di quei Giovani, che ne rapporteranno in ogni anno i suffragj.

15. Per animare le manifatture Nazionali, il Banco dovrà pure provvedere di vitto, e vestito cento giovani in quel luogo, dove parerà al Governo più conveniente di destinare, per essere impiegati in manifatture da seta: la scelta dei medesimi sarà riservata alle diverse Comuni del Piemonte.

16. Per facilitare alle persone meno comode i mezzi di procurarsi denaro, il Banco nelle Comuni, dove fisserà

le principali sue corrispondenze, stabilirà un fondo considerabile, e proporzionato alla popolazione per prendere a pegno gli effetti dei diversi particolari col beneficio del sei per cento, e tale fondo sarà in tutto di un millione, e centomille lire.

17. Il Banco impresterà in ogni anno due millioni coll' interesse al sei per cento, mediante le cauzioni necessarie: questa somma è destinata per incoraggire l' agricoltura, per le spese, e riparazioni di campagna a sollievo dei coltivatori, che avessero a sopportar perdite, ed ai Negozianti in ispecie per le filature della seta.

18. Il Banco pagherà fra tutto l'anno 1800 stile antico in sei pagamenti uguali di due in due mesi la somma di sei millioni a benefizio della Nazione, ed in iscarico delle Finanze Nazionali.

19. Tosto, che gli Azionarj del Banco avranno nelle loro mani i Beni Nazionali, disporranno della goldita dei medesimi beni a favore di tutte le persone che si presenteranno per coltivarli, mediante il pagamento di un reddito annuale in ragione del quattro per cento, saranno a carico del coltivatore tutti

gl'impoſti, e riparazioni: li proprietarj, che avranno preſentato li loro beni per ipoteca ſuſſidiaria, ſaranno preferti nella goldita; ma tra queſti ſempre i meno facoltoſi, di modo che i grandi proprietarj non ſaranno admeſſi a queſto benefizio, che in ultimo luogo: il Banco diſponendo in queſto modo di tutti li ſuoi beni, non potrà giammai affranchirli dai diritti acquiſtati dai poſſeſſori della carta monetata, i quali hanno il loro credito aſſicurato con ipoteca ſopra queſti beni: in conſeguenza chiunque vorrà comprare queſti fondi, ne avrà il dritto, ed indirizzando una petizione al Banco più vicino del fondo, di cui ſi agiſce, il medeſimo inviterà con un pubblico avviso l'affittavole a preſentarſi all'incanto per la vendita di queſto fondo il giorno indicato. Il detto incanto ſi paſſerà verbalmente, e toſto che il fondo ſarà venduto, e deliberato al più offerente, non vi sarà alcun regreſſo, nè luogo ad alcun aumento: ogni benefizio, che riſulterà maggiore del prezzo originario del fondo, ſtabilito ſulla baſe del quattro per cento, ridonderà per metà in vantaggio del coltivatore, e per metà a profitto del Banco; che ſe per mezzo dell'

incanto il coltivatore è il più offerente, aumenterà queſti il pagamento del ſuo fitto in ragione del due per cento ſopra il prezzo, a cui per queſta operazione il fondo fu portato, e ne continuerà per conſeguenza la goldita: con queſto mezzo il coltivatore ritroverà ſempre un beneficio proporzionato alle fatiche impiegate nell' amigliorare il fondo, e nello ſteſſo tempo il poſſeſſore del biglietto di Banco ſarà nel caſo di realizzare il ſuo credito in un fondo per il giuſto suo valore.

Per rendere più ſenſibile, e più chiaro queſto articolo, ſi ſuppone, che un uomo tenga in affitto dal Banco un fondo ſul ragguaglio del quattro per cento, e che rappreſenterebbe un capitale di lire centomila, che queſto fondo ſia meſſo all'incanto, e dagli accorrenti portato al prezzo di lire cento cinquantamila: ſe il maggior obblatore è il coltivatore, non reſta contabile, che di lire cento venticinque mila, nel caſo, che voglia pagarne il capitale, altrimenti ſarà facoltativo al medeſimo di continuarne la goldita, mediante il pagamento proporzionato del reddito di tal ſomma di lire cento venticinque-mila in ragione del quattro per cento.

Che se succede il contrario, cioè, che questo fondo passi per mezzo dell' incanto in mano di un accorrente, il coltivatore avrà la metà del beneficio, cioè lire venticinquemila, e questa misura fu addottata per animare l' agricoltore, e favorire la classe la meno facoltosa, la quale non può a meno di contribuire alla riuscita dell'intrapresa.

20. A trenta giorni di data dal presente contratto, il Banco intraprenderà tutte le sue operazioni, e tostochè avrà ritirati tutti li biglietti Nazionali, sarà risponsale del credito della carta, che verrà emessa a sua vece.

21. I biglietti per la concorrente dei due terzi frutteranno un interesse, il quale sarà pagato dal Banco alla scadenza d' ogni anno a volontà dei possessori, di modo che la carta monetata conserverà sempre il solo valor nominale.

22. Nissun Azionario nè principale, nè secondario, nè socio potrà ritirare la sua azione dal Banco, li sarà ciò non ostante libero di commerciarla; ma l' acquisitore dell'azione non potrà essere ricevuto nelle funzioni di Azionario, se non otterrà i suffragi dei due terzi degli Azionarj tanto principali, che secondarj.

23. Gli Azionarj del Banco non potranno essere dispensati dai loro impegni, che col mezzo del pagamento intiero di ogni suo debito, il che non sarà giustificato, che quando tale risoluzione sarà stata pubblicata per mezzo dei fogli pubblici, e con tutti gli altri mezzi di pubblicità, che il Governo crederà opportuni per un anno intiero.

24. Quantunque dal primo Articolo venga stabilito che il Banco sarà composto di trenta Azionarj principali, e trenta suffidiarj, non presentandosi questi, qualunque numero minore potrà bastare per lo stabilimento del Banco, purchè presenti le medesime cauzioni.

25. Gli Azionarj del Banco non avendo alcun privilegio, potranno essere convenuti avanti ai rispettivi Tribunali, come gli altri particolari.

26. Tutti li Cittadini tanto del paese, che esteri, sono invitati a prendere interesse nello stabilimento di questo Banco.

Visto ed approvato dal Governo Provvisorio.

BONO Presidente.

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

INDICE
DEL SESTO TOMO

Decreto del Governo Provvisorio, e successivo progetto riguardante il pagamento, e le negoziazioni delle Cambiali . . pag. 3
Altro del suddetto riguardo agli Affittamenti degli Edifizj di fabbriche, e manifatture . . . 13
Proclama della Direzione Centrale di Finanze della Comune di Torino per il pagamento delle cavalcate, quarte, seste, censi, ec. . . . 15
Altro della medesima alle Municipalità della Provincia . . 17
Proclama della commissione destinata dal Governo Provvisorio per concertare lo stabilimento del Banco Nazionale 24
Altro del Governo Provvisorio, che annunzia le vittorie dell' Armata Francese . . . 25
Decreto del Governo Provvisorio riguardante i Tribunali dell' Inquisizione 28
Altro del medesimo riguardante le leggi di Gabella . . . 31
Proclama della Municipalità alli Capitani della prima Mezza-Brigata 33

Stato quarto de' Cittadini benemeriti della Patria, che hanno recato doni gratuiti . . . pag. 35
Stato quinto . . . 40

DISCORSI

Recitati appiè dell' Albero della Libertà nella Piazza Nazionale in occasione della Solennità dei 2 pluvioso.

Discorso pronunziato dal Generale di Divisione Emanuele Grouchy Comandante delle Truppe in Piemonte 49
Dal Cittadino Baudisson Presidente del Governo Provvisorio . 52
Dal Cittadino Genesy Presidente della Municipalità . . 55
Dal Cittadino Eymar Commissario civile del Direttorio Esecutivo di Francia . . . 57
Sentenza pronunciatasi dal Consiglio di Guerra permanente della Divisione del Piemonte, che condanna a morte Bartolommeo Ferrero nativo d'Agliè Soldato nel Reggimento la Marina 59
Ordine del Generale di Divisione Comandante nel Piemonte Emanuele Grouchy riguardo agli Stiletti 65

Decreto del Governo Provvisorio riguardo a coloro, che hanno fissato il loro domicilio in Torino dopo li 15 frimajo scorso . . pag. 67

Altro del medesimo di soppressione del Collegio de' Nobili, e riaprimento del Collegio Nazionale . 69

Proclama dello Stato Maggiore Generale che annunzia la disfatta dei Lazzaroni, *e la permissione del Direttorio al Generale Joubert di ritirarsi 73*

Proclama del Governo Provvisorio riguardante coloro, che hanno militato nelle Armate patriotiche 74

Altro della Municipalità di Torino per lo stesso oggetto . . 78

Decreto del Governo Provvisorio per la spedizione de' processi criminali nella Comune di Torino . . 80

Proclama del Governo Provvisorio alla Nazione Piemontese riguardo al Banco Nazionale . . 82

Decreto del medesimo riguardante le leggi delli 5, e 15 nevoso per i pagamenti . . 86

Banco Patriotico . . 95